



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	U428-Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – PAUR ex art. 27bis D. Lgs. n° 152/2006 – Progetto di variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte con adeguamento al d.lgs 36/2003 come modificato dal d.lgs n.121 del 3 settembre 2020- Proponente: La Filippa s.r.l.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Dipartimento Competente	Dipartimento ambiente e protezione civile
Soggetto Emanante	Paola CARNEVALE
Responsabile Procedimento	Marta BALLERINI
Dirigente Responsabile	Paola CARNEVALE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 17bis dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

Il d.Lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare:

l'art. 27 bis che nel disciplinare il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) nel caso di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, prevede al comma 7 in particolare che:

- il PAUR venga assunto agli esiti dei lavori della conferenza dei servizi decisoria, da svolgersi secondo le modalità dell'articolo 14 ter della legge 241/1990, alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- la decisione di concedere i titoli abilitativi sia assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del medesimo Decreto Legislativo;

il Titolo III-bis della Parte Seconda, ed in particolare:

- l'art. 29-quater relativo alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) che stabilisce che nell'ambito della Conferenza dei servizi finalizzata al rilascio dell'AIA vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente
- l'art. 29 sexies, relativo all'autorizzazione integrata ambientale – AIA,
- e l'art. 208, relativo ai all'Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, che dispone che per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione per la quale è prevista l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda. Ai sensi del comma 6, l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

il d.lgs 36/2003 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti come modificato dal d.lgs n.121 del 3 settembre 2020”;

la Legge 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

il D.P.R. n. 380/2001 e s.m. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” ed in particolare l'articolo 16 e l'art. 20 relativi al rilascio del permesso di costruire;

il d.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” ed in particolare l'art. 146 inerente l'Autorizzazione Paesaggistica;

il D.P.R. 13-6-2017 n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” ed in particolare l’articolo 9 che stabilisce che per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento e che l’autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo;

il D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” ed in particolare gli articoli 83, 87, 88 che, nel disciplinare l’iter di acquisizione della comunicazione antimafia, prevedono che gli enti pubblici acquisiscano la documentazione antimafia prima di rilasciare i provvedimenti a contenuto autorizzatorio per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ferma restando la possibilità di rilasciare il provvedimento autorizzatorio sulla base di autocertificazione dell’interessato decorsi 30 giorni dalla consultazione della banca dati nazionale unica e fermo restando che tale provvedimento è, peraltro, revocabile nel caso pervenga la Comunicazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art.88 comma 4 quinquies del citato Decreto; e l’art 52-bis che prevede che l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 (c.d. White List), sostituisca la documentazione antimafia (informazione e comunicazione);

il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici Regio Decreto n. 1775 dell’11.12.1933;

il Decreto Legislativo n. 259 dell’1.08.2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;

la Legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

la legge regionale n. 4 del 22/1999 recante “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” ed in particolare l’art. 35 comma 1 che stabilisce che nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi è soggetta ad autorizzazione;

la legge regionale n. 16 del 06 Giugno 2008 recante “Disciplina dell’attività edilizia” ed in particolare l’articolo 38 relativo al contributo di costruzione;

la legge regionale n. 13 del 06 Giugno 2014 recante “Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio”;

la legge regionale n. 12 del 5 aprile 2012, “Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva” ed in particolare l’art. 17ter relativo all’autorizzazione al riutilizzo del sito di cava;

la legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 recante “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”;

la legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2017, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018” e, in particolare, l’art. 17 che detta norme di adeguamento dell’ordinamento regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale alla normativa sopravvenuta ex D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 104/2017;

Il regolamento regionale n. 4/2009 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;

la D.G.R. n. 107/2018 che approva l’Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di VIA ed in particolare l’art. 6 che nello specificare l’iter procedurale ai fini del rilascio del PAUR stabilisce che l’atto conclusivo del procedimento ex art. 27 bis dia efficacia a tutte le autorizzazioni, nulla osta e concessioni rilasciate da soggetti terzi rispetto alla regione ivi compreso il provvedimento di VIA;

PREMESSO che:

In data 30/07/2021 la Ditta La Filippa s.r.l ha presentato l’istanza, assunta al prot. n. 0259376, di attivazione del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR relativo al progetto “Variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte con adeguamento al d.lgs 36/2003, come modificato dal d.lgs n.121 del 3 settembre 2020”;

Il progetto prevede l’ampliamento della discarica esistente denominata La Filippa srl sita nel Comune di Cairo Montenotte, con adeguamento al D.Lgs. 121/2020, ed il relativo ripristino ambientale, tipologia progettuale di cui al punto p) dell’allegato III alla parte seconda del Dlgs 152/2006 e smi p) ovvero “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3”;

Con nota protocollo n. 274775 del 18/08/2021, come disposto dall’art 27 bis comma 3 del Dlgs 152/2006 e smi., è stata avviata la fase di verifica di completezza e adeguatezza della documentazione, resa consultabile sul sito web della Regione Liguria: www.regione.liguria.it, con il coinvolgimento delle seguenti Amministrazioni competenti al rilascio degli atti abilitativi, sulla base dell’elenco predisposto dal proponente e conservato agli atti della pratica: Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte, Comune di Cengio, Arpal, Asl, Soprintendenza belle arti e paesaggio della Liguria per le province di Imperia e Savona, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Prefettura di Savona, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Ufficio Prevenzione Incendi Savona, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni Ispettorato Territoriale Liguria Ufficio interferenze elettriche e le seguenti società di servizi: TERNA, Enel, E-distribuzione, C.I.R.A s.r.l. Servizio Idrico, Italgas reti spa, Telecom Italia S.p.A, FASTWEB S.p.A, WIND TRE S.p.A, OPEN FIBER S.p.A., EOLO.

In tale ambito sono state coinvolte anche le seguenti strutture regionali: Rifiuti, Difesa suolo Savona, Ecosistema costiero e acque, Pianificazione Territoriale e VAS, Tutela del paesaggio, demanio marittimo, Urbanistica, Cave e attività estrattive, Infrastrutture, Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità, Ecologia, Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

Relativamente alla verifica di completezza documentale si sono ricevuti i seguenti riscontri:

Arpal nota protocollo n. 296217 del 14/09/2021, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nota protocollo n. 0297620 del 15/09/2021 (in termini di non competenza), Settore rifiuti nota protocollo n. 290028 del 07/09/2021, Settore Ecosistema costiero e acque nota protocollo n. 12713 del 08/09/2021, Settore Tutela del paesaggio, demanio marittimo nota protocollo n. 12689 del 07/09/2021, Settore Urbanistica nota protocollo n. 12683 del 07/09/2021;

All'esito della verifica di completezza e adeguatezza della documentazione con nota protocollo n. 303220 del 21/09/2021 sono stati richiesti al proponente chiarimenti e integrazioni. Le integrazioni sono pervenute con nota acquisita al protocollo n. 0339077 del 22/10/2021 e sono state pubblicate sul sito web istituzionale www.regione.liguria.it ;

Con nota protocollo n. 343895 del 27/10/2021 è stato comunicato agli Enti coinvolti l'avvio della fase pubblica decorrente dal 27/10/2021 al 26/11/2021;

All'esito della fase pubblica non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

Con nota protocollo n. 343895 del 27/10/2021 è stato comunicato agli Enti coinvolti la possibilità di richiedere ulteriori integrazioni anche riguardanti la successiva fase autorizzativa come disposto dall'art 27 bis comma 5 Dlgs 152/2006 e si sono ricevuti i seguenti riscontri:

Arpal nota protocollo n. 0051292 del 30/11/2021, Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni Ispettorato Territoriale Liguria Ufficio interferenze elettriche nota protocollo n. 0010171 del 17/11/2021, Settore Rifiuti nota protocollo n. 0037822 del 25/11/2021, Settore Tutela del paesaggio, demanio Marittimo nota protocollo n. 0039541 del 26/11/2021, Cave e attività estrattive nota protocollo n. 39487 del 26/11/2021, Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro nota protocollo n. 0054616 del 01/12/2021;

Con nota protocollo n. 0102241 del 17/12/ 2021 si è dunque formulata richiesta di integrazioni di cui all'art 27 bis comma 5 Dlgs 152/2006 al proponente;

Con nota acquisita al protocollo n. 0114266 del 22/12/2021 il proponente ha fatto istanza di sospensione del termine per fornire le integrazioni fino al 31/03/2021. La sospensione è stata concessa con nota del Settore VIA e Sviluppo Sostenibile nota protocollo n. 3903 del 04/01/2022;

Con nota protocollo n. 0248342 del 30/03/2022 sono state fornite le integrazioni richieste;

Contestualmente le integrazioni sono state pubblicate sul sito web istituzionale www.regione.liguria.it ai fini della fase pubblica di 15 giorni ai sensi dell'art 27 bis c. 7 del Dlgs 152/2006. Con nota protocollo n. 0252131 del 31/03/2022 ne è stata data comunicazione agli Enti. Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato.

DATO ATTO CHE:

il progetto in esame interessa una porzione della ex Cava Ferree per la quale il provvedimento dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Cairo Montenotte del 2/2017 aveva autorizzato la "Variante al Piano di Coltivazione della Cava Ferrere, approvato con Decreto Dirigenziale n. 2713/2007, finalizzata alla cessazione dell'attività estrattiva e alla contestuale riqualificazione dell'area" e il settore Cave ed attività estrattive ha rilasciato con nota protocollo n. 0315806 del 02/05/2022 nulla osta ad avvalersi dell'art 17 ter della legge regionale 12/2012 per il riutilizzo di porzione della ex cava Ferrere nell'ambito del presente progetto

PRESO ATTO CHE

la Conferenza di servizi è stata articolata in tre sedute:

- in data 21/04/2022 si è svolta la seduta illustrativa;

- in data 10/06/2022 si è svolta la seduta nel corso della quale la Regione Liguria, quale Autorità competente, ha espresso la pronuncia positiva di compatibilità ambientale, comprensiva della valutazione del Piano di Utilizzo di cui al D.P.R. 13-6-2017 n. 120, con le seguenti condizioni:

Condizione ambientale n°1:

Deve essere stralciata la piccola area destinata a deposito temporaneo di terre e rocce da scavo esterna sia al perimetro della discarica che della ex- cava, ubicata al limite di nord-ovest del perimetro di ampliamento della discarica (riferimento: parte uscente dal perimetro delineato in tratteggio di colore blu nella tav. 28 "Rapporti con ex attività estrattiva" integrazioni marzo 2022). Ciò al fine di ricondurre gli interventi all'interno delle opere di sistemazione della discarica e della cava e dei conseguenti relativi provvedimenti autorizzativi in corso.

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: ante operam

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Regione Liguria, Settore Via e Sviluppo Sostenibile con la collaborazione del Settore Urbanistica

Condizione ambientale n°2:

Il deposito temporaneo di terre e rocce da scavo interessa una porzione della ex cava ed in cui le terre ivi abbancate vengono alternativamente accumulate e riutilizzate nel periodo di gestione delle attività di discarica, sia per la sistemazione finale / capping delle fasi n° 2 e 3 della discarica che per i lavori di riqualificazione/sistemazione finale della ex cava ad oggi in itinere; tali opere sono caratterizzate dalla temporaneità e devono rimanere connesse agli interventi di sistemazione e riqualificazione delle aree della ex cava e della discarica.

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera e post operam

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Regione Liguria, Settore Via e Sviluppo Sostenibile con la collaborazione del Settore urbanistica

Condizione ambientale n°3:

La sistemazione dell'area della cava interessate da accertamento di compatibilità paesaggistica sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m deve essere posta quale attività prioritaria nelle prime fasi del cronoprogramma di attuazione del progetto.

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: ante operam

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Regione Liguria, Settore Via e Sviluppo Sostenibile con la collaborazione del Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo

Condizione ambientale n°4:

Posto che le fasi inerenti la sistemazione e la rinaturalizzazione devono essere estese a tutta l'area interessata dalla cava Ferrere come peraltro già indicato nella documentazione progettuale, dovrà essere meglio illustrata dal punto di vista cartografico la sistemazione di alcune specifiche aree in accordo con il settore regionale competente in materia di tutela del paesaggio

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: ante operam

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Regione Liguria, Settore Via e Sviluppo Sostenibile con la collaborazione del Settore Tutela del paesaggio e demanio marittimo

Condizione ambientale n°5

Dovranno essere conferiti in fognatura sia il percolato che le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne potenzialmente contaminate, in linea con gli obiettivi e le Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (il cui aggiornamento è stato approvato con DCR n°11/2016).

Dovranno essere rispettate le condizioni in termini di portate, limiti accettati, espresse dal gestore del servizio idrico integrato ed in particolare il vincolo espresso quale fattore limitante: Carico di Azoto Totale

giornaliero in uscita da ITP Filippa ≤ 50 Kg/d N

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Provincia di Savona, Regione Liguria, Settore Via e Sviluppo Sostenibile con la collaborazione di Settore Ecosistema Costiero e acque

Condizione ambientale n°6

Dovranno essere poste in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione individuate :

-dal progetto di rinaturalizzazione

- dalla "relazione 17 biodiversità- Osservazioni e nuove proposte di interventi indirizzati all'implementazione e alla conservazione della biodiversità nel breve, medio e lungo periodo",
entrambe parti integranti del progetto, comprese le indicazioni relative all'utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone.

La verifica di ottemperanza avverrà anche attraverso report di monitoraggio, almeno annuali, supportati da opportuna documentazione fotografica che descrivano e valutino lo stato delle opere di rivegetazione e la loro efficacia e che illustrino gli interventi di manutenzione attuati (sostituzione fallanze, rimpianti, sfalci, ecc.) da inviare a Arpal ed a regione Liguria, Settore Politiche della Natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità e Settore VIA.

I dati relativi a monitoraggi faunistici e vegetazionali all'osservatorio Ligure per la Biodiversità Li.Bi.Oss., utilizzando i tracciati record scaricabili al seguente link:

<https://www.arpal.liguria.it/tematiche/natura/osservatorio-della-biodiversita%C3%A0.html>

Si raccomanda nella fase di ripristino ambientale di mantenere le aree aperte in alternanza con aree boscate e arbustate, oltre che siepi con specie baccifere.

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: **Arpal**, Regione Liguria Settore VIA e Sviluppo Sostenibile, **Settore Politiche della Natura** e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Condizione ambientale n°7

Relativamente al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce:

A) In caso di riscontro di eventuali superamenti dei valori di fondo di Cr tot e di Ni, durante eventuali determinazioni effettuate in corso d'opera, dovrà essere cura del proponente comunicare tali superamenti alle Autorità competenti e all'Arpal ipotizzando le possibili cause di tali rilevanze (origine naturale, cause eventuali antropiche etc.);

B) I cumuli di materiale scavato e stoccato nei tre depositi intermedi dovranno essere individualmente etichettati (ad esempio: materiale scavato, materiale in attesa di lavorazione, materiale in attesa di riutilizzo etc.)

C) Annualmente il proponente dovrà trasmettere agli Enti e all'Arpal un report riferito al periodo 1 gennaio – 31 dicembre, con il resoconto dei volumi di materiale gestito (stima materiale scavato, riutilizzato, trattato etc);

D) Allineamento del PUT alla luce delle nuove rilevanze derivanti dallo studio sui valori di fondo che confermano il carattere di naturalità dei parametri Ni e Cr totale, oltre i limiti della colonna A delle CSC.

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: A), B), C) in corso d'opera; D) ante operam

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Arpal

Condizione ambientale n°8

Al fine di escludere il rilascio di polveri in ambiente dovrà essere prevista la bagnatura del materiale scavato/movimentato/stoccato in tutte le aree interessate da tali operazioni (area di scarica, area stabilimento di lavorazione dei laterizi, area ex aree di cava)

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Arpal

Condizione ambientale n°9

Devono essere poste in atto le azioni orientate ai criteri di economia circolare indicate negli elaborati progettuali, comprensivi di integrazioni, relative all'utilizzo di aggregati riciclati acquisibili da impianti di trattamento dei rifiuti EER 170904 siti in Liguria e all'utilizzo di compost (quale ammendante agricolo) prodotto da impianti di trattamento di rifiuti organici compostabili siti in Liguria qualora esistenti. Tali azioni dovranno essere illustrate attraverso un report biennale da inviare a Regione Liguria Servizio Rifiuti e Settore VIA e Sviluppo Sostenibile.

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Regione Liguria **Servizio Rifiuti**, Settore Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

la compatibilità ambientale del progetto, è stata espressa sulla base dei contributi istruttori pervenuti riassunti nella Relazione Istruttoria U428 del 10/06/2022, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (ALLEGATO C) e sulla base delle risultanze della seduta della conferenza di Servizi del 10/06/2022;

- in data **08/07/2022: si è svolta la seduta finale;**

I verbali delle riunioni sono stati pubblicati sul sito web istituzionale della Regione Liguria
www.regione.liguria.it

CONSIDERATO CHE

nel corso della seduta finale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 08/07/2022 si è constatata l'ottemperanza alle condizioni ambientali ex ante n° 1, n° 3, n° 4, n° 7 limitatamente alla lettera D, e si è introdotta un'ulteriore condizione ambientale consistente in alcune revisioni del documento "GEO_R4 Relazione geotecnica" da ottemperare prima dell'avvio del progetto; con nota prot. 2022-0567077 del 25/07/2022 il proponente ha inviato il documento "GEO_R4 Relazione geotecnica" debitamente aggiornato e la condizione ambientale risulta ottemperata come da nota prot. n.0663837 del 01/08/2022 del Direttore del Dipartimento Ambiente e protezione Civile della Regione Liguria;

nel corso della medesima seduta è stato acquisito il parere del Comune di Cairo Montenotte in merito alle prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (nota del Comune di Cairo Montenotte acquisita al prot n° 0485007 dell'08/07/2022) nonché il parere della Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente come disposto dall'art 29-quater del Dlgs 152/2006 e smi (Nota di Arpal acquisita al prot. 0485045 dell'08/07/2022, perfezionata con successive note acquisite al prot. 0485955 del 08/07/2022 e prot. 0499736 del 13/07/2022);

in tale sede sono state espresse le posizioni univoche e vincolanti ex art. 14-ter, c. 3 della l. n. 241/1990 da parte dei rappresentanti delle Amministrazioni convocate, indicate nell'elenco sottostante e come risultano dal verbale trattenuto agli atti della struttura, allegate quale parte integrante e sostanziale del presente Atto (**Allegato A**):

Provincia di Savona:

-assenso al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 – sexies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii ai sensi degli artt. 29-octies e 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii

Comune di Cairo Montenotte:

-Assenso al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla l.r. n 4/1999 art. 35 comma 1 (vincolo idrogeologico);

-Assenso al rilascio del Permesso di costruire di cui all'art 20 del DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"– la cui efficacia è subordinata al pagamento del "contributo straordinario aggiuntivo di costruzione" correlato alla variante urbanistica

di cui all'art 38 c 6 bis della l.r. n. 16/2008 e del contributo di costruzione rilasciato dal Comune di Cairo Montenotte

Regione Liguria

- assenso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii del Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo;
- Nulla Osta a fini idraulici con valore di assenso all'intervento del Settore Difesa Suolo Savona;
- Nulla osta ai sensi dell'art 17 ter della legge regionale 12/2012 " Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva" alla previsione di riutilizzo di porzione della ex cava Ferrere del Settore Cave e attività estrattive

Ministero Sviluppo Economico:

- Nulla osta alla costruzione a norma del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici Regio Decreto n. 1775 dell'11.12.1933; e del Decreto Legislativo n. 259 dell'1.08.2003;

è stato acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni che, pur essendo regolarmente convocate non hanno partecipato: Asl, Soprintendenza belle arti e paesaggio della Liguria per le province di Imperia e Savona, Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po, Terna, Comune di Cengio, Agenzia del Demanio

E' stato altresì acquisito l'assenza senza condizioni del Comando dei vigili del Fuoco di Savona che pur regolarmente convocato non ha partecipato alla seduta conclusiva della conferenza di servizi. In particolare il Comando dei vigili del Fuoco di Savona Ufficio Prevenzione incendi (rif. nota acquisita al prot-20220271184 dell'08/04/2022) comunicando l'impossibilità a partecipare alla seduta della prima conferenza de servizi aveva evidenziato che ai fini dell'espressione del parere di competenza era necessario che il proponente dichiarasse quale fossero le attività soggette al controllo ai sensi del DPR 151/11. Il proponente nella seconda seduta della conferenza dei servizi tenutasi il 10/06/2022 ha dichiarato che il progetto presentato non contempla attività soggette al controllo di prevenzione incendi di cui all'elenco dell'allegato 1 del DPR 151 del 2011.

In ragione di quanto precede, sulla base delle posizioni espresse dalle Amministrazioni partecipanti, è stato approvato il progetto denominato "variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte con adeguamento al d.lgs 36/2003 come modificato dal d.lgs n.121 del 3 settembre 2020" approvazione che costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, art. 208 del D. Lgs. 152/06

DATO ATTO CHE nell'ambito della conferenza di servizi del 08 luglio 2022 è stato concordato dal Comune di Cairo Montenotte e dal Proponente che tutti i passaggi propedeutici al versamento -sulla base delle linee di indirizzi vigenti- ed il versamento stesso del contributo straordinario aggiuntivo di costruzione correlato alla variante urbanistica di cui all'art 38 c 6 bis della legge regionale n. 16/2008 e del contributo di costruzione, avverrà entro il 30/09/2022 .

DATO ATTO CHE:

il progetto autorizzato dal presente Provvedimento è costituito dagli elaborati elencati nell'**Allegato B –Documento Elenco Elaborati -Aggiornamento giugno 2022** allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e sinteticamente così organizzati:

ELENCO ELABORATI -

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DOCUMENTI IDENTIFICATIVI DEL PROPONENTE

All - 1; Presentazione del progetto | Sintesi non tecnica; All - 2; La Filippa srl Certificato iscrizione CCIAA; All - 3; La Filippa srl Certificazione ISO 14001; All - 4; La Filippa srl Registrazione EMAS; All - 5; La Filippa srl Rating di legalità;

RELAZIONI DI PROGETTO

Rel-1 RELAZIONE TECNICA GENERALE; Rel-2 RELAZIONE IDRAULICA; Rel-3 RELAZIONE BIOGAS; Rel-4 RELAZIONE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA; Rel-5 RELAZIONE SUGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE ; Rel-6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; Rel-7 PIANO DI GESTIONE OPERATIVA; Rel-8 PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE; Rel-9 PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA; Rel-10 PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO; Rel-11 PIANO FINANZIARIO; Rel-12 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER SOTTOCATEGORIA; Rel-13 PIANO DI UTILIZZO TERRE (DPR120/2017) ; Rel-14 PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE RELATIVO ALLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO; Rel-15 RELAZIONE DI POSIZIONAMENTO DELLA DISCARICA ESISTENTE RISPETTO AL D.LGS. 121/2020; Rel-16 NOTA ESPLICATIVA DELLA PLANIMETRIA TAV. 28; Rel-17; BIODIVERSITA': INCREMENTO E CONSERVAZIONE; Rel-18; RIFIUTI - NOTA TECNICA;

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

TAV.1 COROGRAFIA GENERALE DELL'AREA D'INTERVENTO; TAV.2 UBICAZIONE IMPIANTO; TAV.3 UBICAZIONE IMPIANTO SU ESTRATTO CATASTALE; TAV.4 PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE; TAV.5 PLANIMETRIA GENERALE STATO FINALE APPROVATO; TAV.6 PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE DELLO STATO FINALE; TAV.7 SEZIONI STATO ATTUALE, STATO DI PROGETTO APPROVATO E STATO DI VARIANTE; TAV.8 PLANIMETRIA GENERALE DI "FONDO" RIFIUTI ; TAV.9 PLANIMETRIA GENERALE DI "CIELO" RIFIUTI; TAV.10 PARTICOLARI SISTEMI DI PROTEZIONE DEL FONDO E DELLE PARETI; TAV.11 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO A CHIUSURA DISCARICA; TAV.12 PARTICOLARI SISTEMI DI COPERTURA FINALE; TAV.13 PLANIMETRIA GENERALE SISTEMA DI REGIMAZIONE E GESTIONE ACQUE METEORICHE; TAV.14 PARTICOLARI SISTEMA DI REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE; TAV.15 PLANIMETRIA GENERALE SISTEMA DI DRENAGGIO ED ESTRAZIONE DEL PERCOLATO; TAV.16 PARTICOLARI SISTEMA DI DRENAGGIO ED ESTRAZIONE DEL PERCOLATO; TAV.17 PLANIMETRIA GENERALE SISTEMA DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEL PERCOLATO; TAV.18 NUOVE VASCHE DI RACCOLTA PERCOLATO (VS3 e VS4); TAV.19 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO; TAV.20/1 PLANIMETRIA IMPIANTO BIOGAS – A CONCLUSIONE FILIPPA FASE 2; TAV.20/2 PLANIMETRIA IMPIANTO BIOGAS – A ALLESTIMENTO FILIPPA FASE 3; TAV.20/3 PLANIMETRIA IMPIANTO BIOGAS – A CONCLUSIONE FILIPPA FASE 3; TAV.21/1 PARTICOLARI IMPIANTO BIOGAS – SEZIONE TIPICA; TAV.21/2 PARTICOLARI ESTRAZIONE E GESTIONE BIOGAS; TAV.22 FASI DI COLTIVAZIONE; TAV.23 GESTIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO; TAV. 24 PLANIMETRIA GENERALE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO; TAV. 25 STRALCIO CARTOGRAFICO PRG; TAV. 26 PLANIMETRIA GENERALE DI RIPRISTINO AMBIENTALE APPROVATO (rif. Tavola 10bisAIA2012/6095); TAV. 27 STATO FINALE - CURVE DI LIVELLO; TAV. 28 PLANIMETRIA RAPPORTO CON VARIANTE SISTEMAZIONE FINALE CAVA FERRERE; TAV. 29 PLANIMETRIA GESTIONE PUT ; TAV. 30 SISTEMI DI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO;

ELABORATI SPECIALISTICI

STUDI GEOLOGICI, GEOTECNICI E IDROGEOLOGICI;

R0 ELENCO ELABORATI (*STUDI GEOLOGICI, GEOTECNICI E IDROGEOLOGICI*); R1 RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA, SISMICA; R2 INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E INSTALLAZIONE STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO; R3 PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ROCCE; R4 RELAZIONE GEOTECNICA. ANALISI DI STABILITÀ; R5 PROVE IN SITO SUI RIFIUTI; R6 MONITORAGGIO GEOTECNICO DEL VERSANTE; T1 Carta geologica. Profilo geologico; T2 Planimetria ubicazione indagini geognostiche; T3 Carta geologica e geomorfologica dell'area di intervento; T4 Carta idrogeologica; T5 Profilo idrogeologico; T6 Sezioni geotecniche 5 – 6 – 7; T7 Sezioni geotecniche 11 – 12 – 13; T8 Sezioni geotecniche 14 – 16 – 20;

PAESAGGIO E RECUPERO AMBIENTALE

RP1 STUDIO ORGANICO D'INSIEME; RP2 RELAZIONE PAESAGGISTICA; AMBP AE01 Repertorio fotografico con indicazione vegetazione esistente; AMBP AE02 Repertorio fotografico con indicazione vegetazione esistente; AMBP AE03 Repertorio fotografico con indicazione vegetazione esistente; AMBP AE04 Carta uso del suolo con tipo forestali (Elaborazione Cartografia Geoportale Regione Liguria); AMBP AE05 Aggiornamento Carta Uso del Suolo con dettaglio vegetazione stato attuale; AMBP AE06 Simulazione Carta Uso del Suolo con dettaglio vegetazione a chiusura discarica; AMBP AE07 Progetto di recupero ambientale e ricomposizione paesaggistica a chiusura discarica; AMBP AE08 Progetto di recupero ambientale e ricomposizione paesaggistica a smantellamento impianti; AMBP AE09 Progetto di recupero ambientale e ricomposizione paesaggistica a chiusura discarica Sezioni territoriali; AMBP AE10 Progetto di recupero ambientale e ricomposizione paesaggistica area vasta – Fotoinserimento vista zenitale ; AMBP AE11 Progetto di recupero ambientale e ricomposizione paesaggistica – Fotoinserimento viste; AMBP AE12 Stralcio cartografico PTCP; *PROGETTO LINEE ELETTRICHE* REL EL 01 RELAZIONE TECNICA LINEE ELETTRICHE; TAV EL 01 COROGRAFIA GENERALE DELL'AREA DI INTERVENTO; TAV EL 02 UBICAZIONE IMPIANTO; TAV EL 03 PLANIMETRIA CAVIDOTTO E LINEA MT; TAV EL 04 PLANIMETRIA CAVIDOTTI BT; TAV EL 05 PLANIMETRIA LINEE CAVO BT; TAV EL 06; SEZIONE COSTRUTTIVA ELETTRICITÀ;

L'approvazione del progetto con il presente provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

La Filippa srl risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 (c.d. White List), della Prefettura di Genova alla Sez. X – (Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti). Tale iscrizione sostituisce la documentazione antimafia (informazione e comunicazione), come stabilito dall'art. 52-bis della Legge antimafia;

l'iscrizione risulta valida fino al 22/06/2023 (validità di 1 anno), e rimane tale anche in corso di aggiornamento.

per inadempimenti e violazioni delle condizioni ambientali, stabilite nella pronuncia di compatibilità ambientale VIA, si applicano le sanzioni di cui all'art. 29 del d. Lgs 152/2006;

le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi saranno rinnovate, riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia in via ordinaria;

ai sensi dell'articolo 6, comma 15, dell'atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA - D.G.R. n. 107/2018, l'efficacia dei provvedimenti allegati decorre dalla data di esecutività del presente atto;

il provvedimento di VIA ha ai sensi dell'art 25 comma 5 del Dlgs 152/2006 durata non inferiore a cinque anni e, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, si ritiene che tale durata debba essere estesa a 12 anni prorogabili su istanza motivata del proponente;

il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.regione.liguria.it ai sensi dell'art.25 del d.Lgs. n.152/06.

RITENUTO PERTANTO

di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art 27bis del D.Lgs. n. 152/2006 a favore di La Filippa srl, nella persona del Legale Rappresentante Pro tempore corr.te in Genova, Via Feschi 8/11, del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria sul progetto: "Variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte con adeguamento al d.lgs 36/2003 come modificato dal d.lgs n.121 del 3 settembre 2020"**comprensivo della pronuncia positiva di compatibilità ambientale**

espressa sulla base dei contributi istruttori pervenuti come risulta dalla Relazione Istruttoria U428 del 10/06/2022, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (**ALLEGATO C**) e sulla base delle risultanze della conferenza di Servizi- fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali di VIA sotto riportate, e comprendente tutti gli atti abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, ad esso allegati quali sue parti integranti e sostanziali (**ALLEGATO A**);

Condizione ambientale n°2:

Il deposito temporaneo di terre e rocce da scavo interessa una porzione della ex cava ed in cui le terre ivi abbancate vengono alternativamente accumulate e riutilizzate nel periodo di gestione delle attività di discarica, sia per la sistemazione finale / capping delle fasi n° 2 e 3 della discarica che per i lavori di riqualificazione/sistemazione finale della ex cava ad oggi in itinere; tali opere sono caratterizzate dalla temporaneità e devono rimanere connesse agli interventi di sistemazione e riqualificazione delle aree della ex cava e della discarica.

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera e post operam

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Regione Liguria, Settore Via e Sviluppo Sostenibile con la collaborazione del Settore urbanistica

Condizione ambientale n°5

Dovranno essere conferiti in fognatura sia il percolato che le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne potenzialmente contaminate, in linea con gli obiettivi e le Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (il cui aggiornamento è stato approvato con DCR n°11/2016).

Dovranno essere rispettate le condizioni in termini di portate, limiti accettati, espresse dal gestore del servizio idrico integrato ed in particolare il vincolo espresso quale fattore limitante: Carico di Azoto Totale giornaliero in uscita da ITP Filippa ≤ 50 Kg/d N

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Provincia di Savona, Regione Liguria, Settore Via e Sviluppo Sostenibile con la collaborazione di Settore Ecosistema Costiero e acque

Condizione ambientale n°6

Dovranno essere poste in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione individuate :

-dal progetto di rinaturalizzazione

- dalla "relazione 17 biodiversità- Osservazioni e nuove proposte di interventi indirizzati all'implementazione e alla conservazione della biodiversità nel breve, medio e lungo periodo", entrambe parti integranti del progetto, comprese le indicazioni relative all'utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone.

La verifica di ottemperanza avverrà anche attraverso report di monitoraggio, almeno annuali, supportati da opportuna documentazione fotografica che descrivano e valutino lo stato delle opere di rivegetazione e la loro efficacia e che illustrino gli interventi di manutenzione attuati (sostituzione fallanze, rimpianti, sfalci, ecc.) da inviare a Arpal ed a regione Liguria, Settore Politiche della Natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità e Settore VIA.

I dati relativi a monitoraggi faunistici e vegetazionali all'osservatorio Ligure per la Biodiversità Li.Bi.Oss., utilizzando i tracciati record scaricabili al seguente link:

<https://www.arpal.liguria.it/tematiche/natura/osservatorio-della-biodiversita%C3%A0.html>

Si raccomanda nella fase di ripristino ambientale di mantenere le aree aperte in alternanza con aree boscate e arbustate, oltre che siepi con specie baccifere.

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: **Arpal**, Regione Liguria Settore VIA e Sviluppo Sostenibile, **Settore Politiche della Natura** e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Condizione ambientale n°7

Relativamente al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce:

A) In caso di riscontro di eventuali superamenti dei valori di fondo di Cr tot e di Ni, durante eventuali determinazioni effettuate in corso d'opera, dovrà essere cura del proponente comunicare tali superamenti alle Autorità competenti e all'Arpal ipotizzando le possibili cause di tali rilevazioni (origine naturale, cause eventuali antropiche etc.);

B) I cumuli di materiale scavato e stoccato nei tre depositi intermedi dovranno essere individualmente

etichettati (ad esempio: materiale scavato, materiale in attesa di lavorazione, materiale in attesa di riutilizzo etc.)

C) Annualmente il proponente dovrà trasmettere agli Enti e all'Arpal un report riferito al periodo 1 gennaio – 31 dicembre, con il resoconto dei volumi di materiale gestito (stima materiale scavato, riutilizzato, trattato etc);

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: A), B), C) in corso d'opera;

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Arpal

Condizione ambientale n°8

Al fine di escludere il rilascio di polveri in ambiente dovrà essere prevista la bagnatura del materiale scavato/movimentato/stoccato in tutte le aree interessate da tali operazioni (area di scarica, area stabilimento di lavorazione dei laterizi, area ex aree di cava)

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Arpal

Condizione ambientale n°9

Devono essere poste in atto le azioni orientate ai criteri di economia circolare indicate negli elaborati progettuali, comprensivi di integrazioni, relative all'utilizzo di aggregati riciclati acquisibili da impianti di trattamento dei rifiuti EER 170904 siti in Liguria e all'utilizzo di compost (quale ammendante agricolo) prodotto da impianti di trattamento di rifiuti organici compostabili siti in Liguria qualora esistenti. Tali azioni dovranno essere illustrate attraverso un report biennale da inviare a Regione Liguria Servizio Rifiuti e Settore VIA e Sviluppo Sostenibile.

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Regione Liguria **Servizio Rifiuti**, Settore Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

DECRETA

Per i motivi sopra illustrati

1) di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art 27bis del D.Lgs. n. 152/2006 a favore di La Filippa srl, nella persona del Legale Rappresentante Pro tempore corr.te in Genova, Via Feschi 8/11, del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria sul progetto: "Variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte con adeguamento al d.lgs 36/2003 come modificato dal d.lgs n.121 del 3 settembre 2020"**comprensivo della pronuncia positiva di compatibilità ambiental** espressa sulla base dei contributi istruttori pervenuti come risulta dalla Relazione Istruttoria U428 del 10/06/2022, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (**ALLEGATO C**) e sulla base delle risultanze della conferenza di Servizi- fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali:

Condizione ambientale n°2:

Il deposito temporaneo di terre e rocce da scavo interessa una porzione della ex cava ed in cui le terre ivi abbancate vengono alternativamente accumulate e riutilizzate nel periodo di gestione delle attività di discarica, sia per la sistemazione finale / capping delle fasi n° 2 e 3 della discarica che per i lavori di riqualificazione/sistemazione finale della ex cava ad oggi in itinere; tali opere sono caratterizzate dalla temporaneità e devono rimanere connesse agli interventi di sistemazione e riqualificazione delle aree della ex cava e della discarica.

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera e post operam

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Regione Liguria, Settore Via e Sviluppo Sostenibile con la collaborazione del Settore urbanistica

Condizione ambientale n°5

Dovranno essere conferiti in fognatura sia il percolato che le acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne potenzialmente contaminate, in linea con gli obiettivi e le Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (il cui aggiornamento è stato approvato con DCR n°11/2016).

Dovranno essere rispettate le condizioni in termini di portate, limiti accettati, espresse dal gestore del servizio idrico integrato ed in particolare il vincolo espresso quale fattore limitante: Carico di Azoto Totale giornaliero in uscita da ITP Filippa $\leq 50 \text{ Kg/d N}$

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Provincia di Savona, Regione Liguria, Settore Via e Sviluppo Sostenibile con la collaborazione di Settore Ecosistema Costiero e acque

Condizione ambientale n°6

Dovranno essere poste in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione individuate:

-dal progetto di rinaturalizzazione

- dalla "relazione 17 biodiversità- Osservazioni e nuove proposte di interventi indirizzati all'implementazione e alla conservazione della biodiversità nel breve, medio e lungo periodo", entrambe parti integranti del progetto, comprese le indicazioni relative all'utilizzo esclusivo di specie vegetali autoctone.

La verifica di ottemperanza avverrà anche attraverso report di monitoraggio, almeno annuali, supportati da opportuna documentazione fotografica che descrivano e valutino lo stato delle opere di rivegetazione e la loro efficacia e che illustrino gli interventi di manutenzione attuati (sostituzione fallanze, rimpianti, sfalci, ecc.) da inviare a Arpal ed a regione Liguria, Settore Politiche della Natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità e Settore VIA.

I dati relativi a monitoraggi faunistici e vegetazionali all'osservatorio Ligure per la Biodiversità Li.Bi.Oss., utilizzando i tracciati record scaricabili al seguente link:

<https://www.arpal.liguria.it/tematiche/natura/osservatorio-della-biodiversita%C3%A0.html>

Si raccomanda nella fase di ripristino ambientale di mantenere le aree aperte in alternanza con aree boscate e arbustate, oltre che siepi con specie baccifere.

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Arpal, Regione Liguria Settore VIA e Sviluppo Sostenibile, Settore Politiche della Natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Condizione ambientale n°7

Relativamente al Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce:

A) In caso di riscontro di eventuali superamenti dei valori di fondo di Cr tot e di Ni, durante eventuali determinazioni effettuate in corso d'opera, dovrà essere cura del proponente comunicare tali superamenti alle Autorità competenti e all'Arpal ipotizzando le possibili cause di tali rilevanze (origine naturale, cause eventuali antropiche etc.);

B) I cumuli di materiale scavato e stoccato nei tre depositi intermedi dovranno essere individualmente etichettati (ad esempio: materiale scavato, materiale in attesa di lavorazione, materiale in attesa di riutilizzo etc.)

C) Annualmente il proponente dovrà trasmettere agli Enti e all'Arpal un report riferito al periodo 1 gennaio – 31 dicembre, con il resoconto dei volumi di materiale gestito (stima materiale scavato, riutilizzato, trattato etc);

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: A), B), C) in corso d'opera;

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Arpal

Condizione ambientale n°8

Al fine di escludere il rilascio di polveri in ambiente dovrà essere prevista la bagnatura del materiale scavato/movimentato/stoccato in tutte le aree interessate da tali operazioni (area di scarica, area stabilimento di lavorazione dei laterizi, area ex aree di cava)

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Arpal

Condizione ambientale n°9

Devono essere poste in atto le azioni orientate ai criteri di economia circolare indicate negli elaborati progettuali, comprensivi di integrazioni, relative all'utilizzo di aggregati riciclati acquisibili da impianti di trattamento dei rifiuti EER 170904 siti in Liguria e all'utilizzo di compost (quale ammendante agricolo)

prodotto da impianti di trattamento di rifiuti organici compostabili siti in Liguria qualora esistenti. Tali azioni dovranno essere illustrate attraverso un report biennale da inviare a Regione Liguria Servizio Rifiuti e Settore VIA e Sviluppo Sostenibile.

Fase temporale in cui deve essere ottemperata la condizione: in corso d'opera

Enti preposti alla verifica di ottemperanza: Regione Liguria Servizio Rifiuti, Settore Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile

2) di dare atto che l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

3) di dare atto che nell'ambito della conferenza di servizi del 08 luglio 2022 è stato concordato dal Comune di Cairo Montenotte e dal Proponente che tutti i passaggi propedeutici al versamento sulla base delle linee di indirizzi vigenti ed il versamento stesso del contributo straordinario aggiuntivo di costruzione correlato alla variante urbanistica di cui all'art 38 c 6 bis della Lr 16/2008 e del contributo di costruzione, avverrà entro il 30/09/2022;

3) di stabilire che il proponente comunichi alla Regione Liguria - Settore VIA e Sviluppo Sostenibile e ad ARPAL la data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente;

4) di stabilire che il proponente dovrà inviare a Regione Liguria - Settore VIA e Sviluppo Sostenibile e ad ARPAL la documentazione atta a dimostrare l'ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel provvedimento

5) di stabilire che l'efficacia temporale della pronuncia di compatibilità ambientale (VIA) abbia durata pari a 12 anni prorogabili su istanza motivata del proponente;

6) Di dare atto che:

b) ai sensi dell'art 6 comma 15 dell'atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA, di cui alla DGR. n.107/2018, l'efficacia dei provvedimenti allegati decorre dalla data di esecutività del presente atto;

c) l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito del presente procedimento, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore;

c) Per eventuali inosservanze alle condizioni ambientali di cui al punto 1 trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n.152/06 e successive modificazioni e integrazioni;

d) Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia in via ordinaria.

e) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.regione.liguria.it ai sensi dell'art.25 del d.Lgs. n.152/06.



Firmato
digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 09-08-
2022 12:58:03
Certificato valido
dal 13-06-2020
al 13-06-2023



PROVINCIA DI SAVONA

Settore Direzione Generale

Servizio Procedimenti Concertativi

Prot. n.

Prec. n.

(citare nella risposta)

Classifica 2.13.4/12-2021

(citare nella risposta)

Savona, data del protocollo

e, p.c.

Alla Regione Liguria

Dipartimento Ambiente e Protezione civile

Settore Valutazione Impatto Ambientale

e sviluppo sostenibile

Via D'Annunzio, n. 111

16121 GENOVA

Ditta La Filippa S.r.L.

Via Ferrere, 36

17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Settore Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente

Servizio Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Oggetto: COMUNE di CAIRO MONTENOTTE. Progetto di variante conclusiva della discarica La Filippa con adeguamento al D.Lgs. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006. Procedura di fase di completezza documentale ex art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006. Rif. Pratica U428.

Richiedente: Ditta La Filippa S.r.L.

Comunicazioni.

Con riguardo alla procedura in oggetto indicata, alla nota prot. n. PG/2021/274775 del 18/08/2021 di codesta Amministrazione Regionale trasmessa dal Servizio Autorizzazioni Ambientali a questo Servizio in data 19/11/2021 con prot. n. 41124, alla documentazione resa disponibile e visti gli esiti istruttori da parte della Conferenza Interna dei Settori relativi al progetto proposto, limitatamente ai soli aspetti ambientali, si riporta integralmente quanto espresso dal competente Servizio Autorizzazioni Ambientali del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente, come acquisito dallo scrivente Servizio:

“In relazione al procedimento regionale VIA/PAUR U428, con la presente si rappresenta che non si ravvisano elementi ostativi al rilascio dell’A.I.A relativo al progetto in oggetto.

L’autorizzazione integrata ambientale di competenza, al momento in fase di stesura definitiva, verrà trasmessa nel più breve tempo possibile anche sulla base di quanto emerso eventualmente nella seduta di conferenza e ad avvenuta definizione e recepimento del PMC.”



Settore Direzione Generale

Per quanto sopra espresso e, limitatamente agli aspetti di competenza sopra evidenziati, si esprime nulla-osta all'ulteriore corso della pratica di che trattasi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990, dando atto che l'Amministrazione procedente dovrà adottare nei termini di legge la determinazione motivata di conclusione del procedimento valutate le specifiche risultanze dei lavori della Conferenza di servizi e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede, determinazione che dovrà necessariamente essere trasmessa allo scrivente Servizio ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo.

Il Servizio Procedimenti Concertativi di questa Provincia resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario e per ulteriori informazioni.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Giorgia Vecchi

(documento firmato digitalmente)

GV/sb
prat. 5049



PROVINCIA DI SAVONA



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0516789
del 19/07/2022



Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Autorizzazioni Ambientali

Prot. n.
(citare nella risposta)

Prec. n.

Classifica 10.3.8 - 1/2009

Savona, data del protocollo

Invio tramite PEC

Alla Regione Liguria
Settore Valutazione Impatto Ambientale e
sviluppo sostenibile

Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova

(c.a. Dott.ssa Marta Ballerini)

protocollo@pec.regione.liguria.it

e, p.c.

Procedimenti Concertativi
- SEDE -

Oggetto : Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 – sexies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.im. per il progetto di variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte, ai sensi degli artt. 29-octies e 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con adeguamento al D.Lgs. n. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 121 del 3 settembre 2020.

Richiedente: La Filippa S.r.l.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l'art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
- il D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”
- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

PROVINCIA DI SAVONA
Via Sormano 12 – 17100 Savona
Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269
info@provincia.savona.it
www.provincia.savona.it
C.F. 00311260095

Dirigente di Settore
Responsabile del Servizio
E-mail Responsabile del Procedimento
Orario

Dott. Ing. Vincenzo Gareri
Ing. Daniele Lisena (tel.019 8313339)
d.lisena@provincia.savona.it
dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30
martedì e giovedì – ore 15,30/17,30

- il D.Lgs. n. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo III Bis alla parte seconda “L'Autorizzazione Integrata Ambientale”
- il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
- il D.M. n. 120 del 03/06/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”
- la Legge 01 dicembre 2018 n. 132 ed, in particolare, l'art. 26-bis che prevede l'obbligo di predisporre entro 90 giorni un apposito “piano di emergenza interna” per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna”, elaborato dal prefetto d'intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 2730 del 13/02/2019 “Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti
- il Decreto 15 aprile 2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
- il D.lgs. n. 121/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
- la L.R. 16 agosto 1995, n. 43: “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”
- la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28 ottobre 2008, n. 39)”
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)”
- la D.G.R. n. 1208/2016 “Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Aggiornamento e modifica delle Linee guida regionali alla luce dei Criteri Tecnici approvati da Ispra ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2003”
- la L.R. 6 giugno 2017, n. 12: “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 21 febbraio 2018: “Art. 17 comma 5, legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29: Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA”
- la D.G.R. n. 810 del 05 agosto 2020 “D.Lgs. n. 152/2006 art. 272bis, L.r. n. 12/2017 art. 17. Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori”

- la L.R. 29 dicembre 2021, n. 21 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2022”
 - il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali
 - l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale
 - gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti
 - il Decreto del Presidente della Provincia n. 254 del 07/12/2021 ad oggetto: “Aggiornamento contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente”
 - la Delibera di Giunta Provinciale n. 57 del 20/11/2020 “Regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e di autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell' art. 18 della l. r. 6 giugno 2017 n. 12 e degli art. 208, 209, 211 e 214 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152”
- e loro ss.mm.ii.

PREMESSO che, a seguito di procedure concertative, la Provincia di Savona rilasciò:

- il Provvedimento Dirigenziale n. 2012/6095 del 11/10/2012 ad oggetto: “Comune di Cairo Montenotte – Discarica controllata per rifiuti non pericolosi La Filippa. Modifica e rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 9316 del 31/12/2007 e progetto di completamento della discarica per rifiuti non pericolosi con la ricomposizione ambientale dell'intera area interessata in località Filippa. Autorizzazione Integrata Ambientale – Richiedente: Ditta Ligure Piemontese Laterizi S.p.A.”;
- il Provvedimento Dirigenziale n. 2013/3215 del 24/05/2013 ad oggetto: “Rettifica, per modifica non sostanziale, del Provvedimento n. 6095 del 11/10/2012 ad oggetto: Comune di Cairo Montenotte – Discarica controllata per rifiuti non pericolosi La Filippa. Modifica e rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 9316 del 31/12/2007 e progetto di completamento della discarica per rifiuti non pericolosi con la ricomposizione ambientale dell'intera area interessata in località Filippa. Autorizzazione Integrata Ambientale – Richiedente: Ditta Ligure Piemontese Laterizi S.p.A.”;
- il Provvedimento Dirigenziale n. 2014/2948 del 23/06/2014 ad oggetto: “Ligure Piemontese Laterizi S.p.A. con sede legale in Comune di Genova, Via D'Annunzio 1. Complesso IPPC (Codice IPPC 5.4 di cui all'allegato VIII del d.Lgs 152/06 e s.m.i. parte seconda – ubicato in Comune di Cairo Montenotte (SV), Strada Ferrere n. 19 loc. La Filippa. - Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Atto n. 6095 del 11.12.2012, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e contestuale revoca P.D. n. 3215 del 24/05/2013”.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2015010016MG del 08/01/2015 (agli atti con prot. n. 1110 del 09/01/2015), La Filippa S.r.l. ha comunicato che la Ligure Piemontese Laterizi S.p.A., con Atto notarile a firma del Notaio Alberto Clavarino del 22 dicembre 2014, repertorio n. 13532, Raccolta n. 9323, ha modificato, con decorrenza 1 gennaio 2015, la propria ragione sociale in La Filippa S.r.l.

TENUTO CONTO che:

- in relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 9 della L.R. 1/2014 la funzione di Autorità d'Ambito è attribuita in capo alle nuove Province;

- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015 è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Ambiti Territoriali ottimali per il Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 6 comma 10 lettera c) della L.R. 1/2014;
- con il sopra citato Regolamento è stato costituito l' "Ufficio d'Ambito" che ha sede presso la Provincia di Savona;
- l'Ufficio d'Ambito è collocato, in termini organizzativi, all'interno del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente;
- le competenze per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/2006, sono ricomprese tra le "attività di ordinaria amministrazione", escluse da quelle di cui all'art. 1 comma 2 della Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015 per le quali l'Assemblea d'Ambito deve essere convocata per partecipare all'attività dell'Ente di governo dell'Ambito;
- il Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente riveste anche il ruolo di Direttore d'Ambito, di cui all'art. 4 comma 6 della Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015.

CONSIDERATO che:

- La Società La Filippa S.r.l. ha attivato il procedimento unico di VIA regionale e Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (Prot. Regione Liguria PG/2021/0259376 del 30/07/21) relativo al *"Progetto di variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte con adeguamento al D.Lgs. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. 121 del 3 settembre 2020"*;
- con Prot. Regione Liguria n. PG/2021/274775 del 18/08/21 (agli atti con prot. n. 41124 del 18/08/2021), la Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, ha avviato la fase di verifica della completezza documentale;
- la Regione Liguria – Servizio Rifiuti, con nota agli atti con Prot. n. 43521 del 07/09/2021, ha dato riscontro alla richiesta di verifica della completezza documentale;
- la Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile con nota agli atti con prot. n. 45639 del 21/09/2021, ha richiesto alla Società La Filippa S.r.l. alcune integrazioni relativamente alla documentazione progettuale presentata;
- con nota agli atti con prot. n. 50508 del 15/10/2021, il C.I.R.A. S.r.l. ha fornito preventivo assenso allo scarico in fognatura, subordinato al rispetto delle condizioni definite nella medesima nota;
- la Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile con nota agli atti con prot. 58057 del 25/11/2021 ha comunicato l'avvio della fase pubblica di cui all'art. 27 bis c.4 D.lgs. 152/2006 e la pubblicazione dell'avviso;
- la Regione Liguria – Servizio Rifiuti, con nota agli atti con prot. n. 58059 del 25/11/2021, ha dato riscontro alla richiesta di eventuale necessità di integrazioni rispetto a quanto reso disponibile in fase pubblica;
- con prot. n. 59265 del 02/12/2021, la Provincia di Savona – Servizio Procedimenti Concertativi ha comunicato l'avvio del sub procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e richiesta versamento contributo di spese di istruttoria;
- la Filippa S.r.l. con nota prot. n. 2021120958MG del 06/12/2021, agli atti con prot. n. 59271 del 06/12/2021 ha notificato l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria sopra citate;
- la Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile con nota agli atti con prot. n. 62078 del 20/12/2021, ha richiesto alla Filippa S.r.l. ulteriori integrazioni documentali;

- la Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile con nota agli atti con prot. 151 del 10/01/2022 ha comunicato la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa di cui sopra;
- la Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile con nota agli atti con prot. n. 14000 del 31/03/2022 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa e avvio della relativa fase pubblica ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006;
- la Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile con nota agli atti con prot. n. 14862 del 06/04/2022 ha convocato la Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art 27 bis c. 7 - art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 6 della DGR 107/2018;
- con nota prot. n. 16720 del 20/04/2022, Provincia di Savona – Servizio Autorizzazioni Ambientali, ha richiesto alla Società La Filippa S.r.l., tramite il Servizio Procedimenti Concertativi (vds. Anche la nota prot. n.16730 del 20/04/2022), il calcolo delle spese istruttorie in base alla D.G.R. n. 953/2019 e la predisposizione dei documenti che faranno parte degli allegati autorizzativi di competenza;
- Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile con nota agli atti con prot. n. 19778 del 11/05/2022 ha trasmesso il verbale Conferenza di Servizi in modalità sincrona del 21 aprile 2022 ai sensi dell'art 27 bis c. 7 - art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 -art. 6 della DGR 107/2018;
- la Filippa S.r.l., con nota prot. n. 2022050376MG del 18/05/2022, agli atti con prot. n. 20837 del 18/05/2022 ha presentato il calcolo delle spese istruttorie in base alla D.G.R. n. 953/2019;
- con nota prot. n. 22033 del 24/05/2022, Provincia di Savona – Servizio Autorizzazioni Ambientali, ha preso atto e confermato l'esattezza del calcolo delle spese istruttorie sopra citate;
- la Filippa S.r.l., con nota prot. n. 2022050406MG del 24/05/2022, agli atti con prot. n. 21686 del 24/05/2022 ha comunicato di aver provveduto al pagamento delle spese istruttorie;
- Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile con nota agli atti con prot. n. 22033 del 26/05/2022 ha convocato la Conferenza di Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art 27 bis c. 7 - art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 -art. 6 della DGR 107/2018;
- Regione Liguria – Servizio Rifiuti, con nota agli atti con prot. n. 22797 del 01/06/2022, ha dato riscontro e fornito proprio parere in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento in esame;
- Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile con nota agli atti prot. n. 24712 del 17/06/2022, ha trasmesso il verbale in stesura definitiva relativo alla seconda riunione della Conferenza di Servizi, per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) U428, tenutasi il giorno 10 giugno 2022;
- la Filippa S.r.l., con nota prot. n. 2022060544MG del 06/07/2022, agli atti con prot. n. 27165 del 07/07/2022 ha trasmesso la documentazione richiesta da Provincia con la sopra citata nota n. 16720 del 20/04/2022;
- con prot. n. 27288 del 07/07/2022, il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona ha espresso, limitatamente agli aspetti di competenza, anche sulla base del parere del Servizio Autorizzazioni Ambientali provinciale prot. n. 27275 del 07/07/2022, il nulla-osta all'ulteriore corso della pratica di che trattasi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990, dando atto che l'Amministrazione procedente dovrà adottare nei termini di legge

la determinazione motivata di conclusione del procedimento valutate le specifiche risultanze dei lavori della Conferenza di servizi e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede, determinazione che dovrà necessariamente essere trasmessa allo scrivente Servizio ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo.

- con nota prot. n. 20431 del 13/07/2022, agli atti con prot. n. 28160 del 14/07/2022, ARPAL – Settore AIA e Grandi Rischi ha trasmesso la relazione del PMC (Piano di monitoraggio e Controllo), da acquisire quale allegato E al presente atto;

ATTESO che:

Nel corso del procedimento Regionale unificato, sono state svolte le seguenti Conferenze dei Servizi del:

- a) 21/04/2022, a seguito della quale sono state richieste all'Azienda una serie di integrazioni (Verbale trasmesso con nota prot-2022-0338648 del 11/05/2022 ed assunto agli atti della Provincia con prot. n. 19778 del 11/05/2022);
- b) 10/06/2022, (Verbale trasmesso con nota prot-2022-0418237 del 17/06/2022 ed assunto agli atti della Provincia con prot. n. 24712 del 17/06/2022);
- c) 08/07/2022, relativamente alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ex ante della Valutazione di Impatto Ambientale e acquisizione autorizzazioni, nulla osta, permessi necessari all'attuazione del progetto, nel corso della quale la Conferenza all'unanimità ha espresso parere positivo in merito alla realizzazione del progetto

VERIFICATO che la Società La Filippa S.r.l. ha versato il contributo per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di AIA desunto dal combinato disposto del D.M. 06/03/2017 n. 58 e della Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 953/2019, pari a € 8.450,00.

CONSIDERATO che il 25% delle spese istruttorie deve essere destinato ad ARPAL, al fine dello svolgimento delle attività di controllo come previsto dal piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento, corrispondente a € 2.112,50.

ESAMINATA la documentazione progettuale.

VALUTATO che, in esito a quanto sopra descritto ed al parere positivo alla realizzazione del progetto espresso all'unanimità dalla Conferenza dei servizi in data 08/07/2022 presso la Regione Liguria, ricorrano gli estremi per rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il progetto di variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte con adeguamento al D.Lgs. n. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 121 del 3 settembre 2020.

CONSIDERATO che al fine dell'adeguamento da parte del gestore alle prescrizioni di cui all'allegato D ed E al presente provvedimento, l'azienda necessita di un periodo transitorio nel quale possano ritenersi temporaneamente valide le procedure di cui all'AIA n. 6095 del 11/10/2012 e s.m.i..

TENUTO CONTO che l'A.I.A. n. 6095 del 11/10/2012 e s.m.i. viene sostituita integralmente dalla presente AIA, ad esclusione, per il solo periodo transitorio, delle parti indicate nel cronoprogramma dettagliato richiesto al capitolo 13 dell'allegato D al presente provvedimento.

TENUTO altresì conto che la ditta La Filippa S.r.l è in possesso della certificazione EMAS e, pertanto, il titolo autorizzativo ha durata pari a 16 anni.

RITENUTO di aver acquisito, in base alle risultanze istruttorie condotte, tutti gli elementi utili per la formulazione del presente atto risultanti adeguatamente circostanziati e motivati e che si possa attestare la regolarità tecnica e amministrativa della procedura seguita.

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

ESPRIME ASSENSO

- 1) al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 – sexies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.im. per il progetto di variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte, ai sensi degli artt. 29-octies e 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con adeguamento al D.Lgs. n. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 121 del 3 settembre 2020, presentata dalla Società La Filippa S.r.l.

DA ATTO che:

- 2) la presente autorizzazione, comprensiva degli allegati e appendici che ne fanno parte integrante e sostanziale, sostituisce integralmente l'AIA n. 6095 del 11/10/2012 e s.m.i.;
- 3) gli allegati, parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione, saranno costituiti da:

Allegato A	“Sezione informativa”
Allegato B	“Sezione Valutazione Integrata Ambientale – Inquadramento e descrizione dell'impianto”
Allegato C	“Sezione emissioni”
Allegato D	“Sezione Piano di adeguamento e prescrizioni”
Allegato E	“Piano di monitoraggio e controllo”
Appendice 1	“Garanzie Finanziarie”
Appendice 2	“Livelli di guardia e piani di intervento”

- a) la validità della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale e ha durata pari a 16 anni.
- b) la validità del presente assenso è subordinata e vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli allegati sopra elencati;
- c) il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale sarà comprensivo della Autorizzazione Integrata Ambientale, la quale sostituisce:
 - i) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del D.Lgs 152/2006, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari;
 - ii) l'autorizzazione allo scarico di cui capo II del titolo IV della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
 - iii) l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al Regolamento Regionale n. 4/2009;
 - iv) l'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - v) la comunicazione di cui all'articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 (ferma restando la possibilità dell'azienda di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V);
- d) la validità del presente assenso è altresì subordinato alle seguenti condizioni:
 - i) il Gestore dell'impianto IPPC sarà tenuto a comunicare alla Provincia di Savona ogni modifica progettata dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l)

del D.Lgs 152/2006; la Provincia di Savona, ove lo ritenga necessario, aggiornerà l'AIA ovvero se riterrà le modifiche progettate sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) dello stesso decreto lo comunicherà entro 60 giorni al gestore, il quale, sarà tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale termine il gestore potrà procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- ii) nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne daranno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Savona, anche nelle forme dell'autocertificazione;
- iii) il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere soggetto a riesame qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, il gestore sarà tenuto a presentare istanza di riesame, pena la decadenza dell'AIA, nel caso di cui al comma 3 lettera b) del medesimo articolo; fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continuerà l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
- e) il mancato rispetto delle sopracitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al presente assenso comporterà l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies, D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordecies dello stesso decreto.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing Vincenzo Gareri)
Firmato digitalmente

LA FILIPPA SRL
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
LA FILIPPA

ALLEGATO D

“Prescrizioni”



Indice generale

1	PROGETTO DI VARIANTE CONCLUSIVA DELLA DISCARICA E RIESAME AIA.....	3
1.1	INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI.....	3
2	RIFIUTI CONFERIBILI IN DISCARICA.....	3
2.1	ELENCO DEI RIFIUTI AMMESSI ALLO SMALTIMENTO (D5) - CODICI EER.....	5
2.2	DEROGHE DOC E TDS.....	11
2.3	ALTRE DEROGHE.....	12
2.4	ELENCO DEI RIFIUTI AMMESSI AL RECUPERO (R13 – R5) - CODICI EER.....	12
2.5	RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISCARICA E SMALTITI DIRETTAMENTE IN SITO. .	14
2.6	CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI.....	15
3	PROCEDURA DI OMOLOGA.....	16
3.1	CARATTERIZZAZIONE DI BASE, VERIFICA DI CONFORMITÀ, VERIFICHE IN LOCO.....	16
3.2	CARATTERIZZAZIONE DI BASE.....	18
3.3	VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	21
3.4	VERIFICA IN LOCO (ART. 11 C. 4 D.LGS 36/03 E S.M.I.).....	24
3.5	REQUISITI DEI CERTIFICATI ANALITICI.....	26
3.6	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO (R13 – R5).....	28
4	PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	31
4.1	TARIFFA.....	31
4.2	GESTIONE.....	31
5	LIVELLI DI GUARDIA.....	34
5.1	DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI GUARDIA.....	34
6	REPORT PERIODICI.....	34
7	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO.....	35
7.1	STESA DEL MATERIALE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL FONDO.....	35
7.2	MOVIMENTI TERRA E RINATURALIZZAZIONE.....	36
7.3	APPLICAZIONE DEL D. LGS. 121/20 ALLA DISCARICA AUTORIZZATA.....	37
8	GARANZIE FINANZIARIE.....	38
9	SCARICHI IDRICI.....	39
9.1	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	39
9.2	ACQUE DI DILAVAMENTO DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINABILI (ISPN) O NON POTENZIALMENTE CONTAMINABILI (IAMN).....	41
10	EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	43
10.1	EMISSIONI DIFFUSE.....	43
10.2	QUALITÀ DELL'ARIA.....	44
10.3	EMISSIONI CONVOGLIATE.....	44
11	BIOGAS.....	44
12	RUMORE.....	46
13	PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....	47
13.1	COMUNICAZIONI EX ARTICOLO 29-UNDECIES - INCIDENTI O IMPREVISTI....	49
14	SPESE A CARICO DEL GESTORE.....	51

1 PROGETTO DI VARIANTE CONCLUSIVA DELLA DISCARICA E RIESAME AIA

Il “*Progetto di variante conclusiva della discarica La Filippa in Cairo Montenotte*” è la prosecuzione dell’attività di smaltimento autorizzata con A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Savona con Atto Dirigenziale n. 2012/6095 del 11/10/2012 e s.m.i. con scadenza 11/10/2028, in conformità alle nuove norme introdotte dal D.Lgs. n. 121/20, utilizzando la capacità residua esprimibile dal sito, in un orizzonte temporale sostanzialmente non diverso dalla scadenza dell’autorizzazione vigente.

1.1 INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Secondo quanto previsto dall’art. 29-bis comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Individuazione delle migliori tecniche disponibili”, per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, si considerano applicate le BAT se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D.Lgs. n. 36/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 121/2021.

L’Azienda è inoltre certificata ISO 14001 e quindi condotta con un sistema di gestione ambientale comprensivo del miglioramento continuo.

Il sito è registrata EMAS e pertanto opera una informazione continua del pubblico mediante la redazione della Dichiarazione Ambientale.

2 RIFIUTI CONFERIBILI IN DISCARICA

Ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., la discarica è inquadrata nella categoria “discarica per rifiuti non pericolosi”, gestita in regime di sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 7-sexies del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.

La prosecuzione dell’esercizio dell’attività di discarica, codificata con il codice D5 “Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)” ex allegato B D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., avviene mediante la progressiva messa in opera delle volumetrie autorizzate e la copertura finale delle stesse al loro esaurirsi.

La vita della discarica La Filippa e l’espressione della sua capacità di smaltimento, sono caratterizzate dalle fasi operative di seguito descritte.

Filippa – Fase 1: iniziata nel 2008, con una capacità di smaltimento di 450.000 mc che si è espressa raggiungendo la quota sommitale di 400 m slm; tale volumetria è esaurita; le opere di sistemazione finale e chiusura della discarica (copertura superficiale finale e regimazione acque meteoriche e ripristino vegetazionale) sono in corso di ultimazione; di esse si darà conto con apposita relazione da

ALLEGATO D

presentare agli Enti competenti; il piazzale sommitale di quota 400 m slm sarà interessato da interventi relativi alla predisposizione della viabilità interna, da una nuova zona adibita allo stoccaggio tecnico dei rifiuti da sottoporre ad ulteriori controlli analitici, previsti dal presente progetto.

Filippa – Fase 2: iniziata nel 2012 e costituita da una capacità di smaltimento di 650.000 mc che si esprimerà raggiungendo la quota sommitale di 420 m slm. Tale volumetria è in corso di gestione; al 31/12/2020 risulta un residuo volumetrico pari a 205.000 mc. Per ragioni tecniche e operative, una parte, pari a circa 19.000 mc, di tale volumetria residua, non potrà essere utilizzata, se non dopo l'avvio del presente progetto; pertanto la volumetria fruibile risulta ridursi a 186.000 mc.

Filippa – Fase 3: rappresentata dal presente progetto di variante conclusiva della discarica finalizzato all'utilizzo della complessiva capacità di smaltimento esprimibile dell'impianto. La realizzazione di tale progetto determinerà:

- su Fase 1: nessuna modifica;
- su Fase 2: un aumento della capacità di smaltimento di 45.000 mc derivante dal recupero dei volumi destinati alla copertura finale precedentemente prevista alla quota sommitale di 420 m s.l.m.; la capacità di smaltimento della Fase 2 diventa quindi: $650.000 + 45.000 = 695.000$ mc
- su Fase 3: utilizzo della nuova volumetria residua esprimibile, da quota 420 m s.l.m. a quota 449,20 m s.l.m., (quota massima di “cielo rifiuti”) per una capacità di smaltimento pari a 845.000 mc
- il presente progetto produce quindi un aumento della capacità di smaltimento complessiva pari a 890.000 mc ($845.000 \text{ mc} + 45.000 \text{ mc}$).

Le volumetrie disponibili definite nel presente progetto di variante, che rappresenta la fase conclusiva della vita della discarica, saranno pari a 890.000 mc; considerando un tasso medio di utilizzo delle stesse pari a 110.000 mc/anno, la capacità di smaltimento de La Filippa si esaurirà nel 2030 determinando la cessazione di tale attività.

Il bilancio dell'utilizzo delle volumetrie è il seguente:

- volumetrie residue al 31.12.2020: 205.000 mc
- volumetrie progetto Filippa – Fase 3: 890.000 mc
- volumetrie complessive: $205.000 \text{ mc} + 890.000 \text{ mc} = 1.095.000 \text{ mc}$
- tasso di utilizzo delle volumetrie: 110.000 mc/anno
- durata volumetrie = $(1.095.000 \text{ mc} : 110.000 \text{ mc/anno}) = 10 \text{ anni}$

I rifiuti per cui la discarica è autorizzata alla gestione sono quelli identificati dai codici EER indicati al punto 2.1 del presente Allegato.

ALLEGATO D

2.1 ELENCO DEI RIFIUTI AMMESSI ALLO SMALTIMENTO (D5) - CODICI EER

Si riporta di seguito l'elenco dei codici EER (Elenco Europeo Rifiuti di cui all'Allegato D – Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) afferenti ai rifiuti non pericolosi che possono essere smaltiti presso il suddetto impianto.

Elenco dei codici EER	
01	<i>RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI</i>
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02	<i>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</i>
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
03	<i>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</i>
03 03	rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04	<i>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE</i>
04 02	rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

ALLEGATO D

04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
05	<i>RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE</i>
05 01	rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
06	<i>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI</i>
06 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
07	<i>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</i>
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13	rifiuti plastici
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
10	<i>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</i>
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14

ALLEGATO D

10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03	scorie di fusione
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 10	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03	scorie di fusione
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

ALLEGATO D

10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
12	<i>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</i>
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
15	<i>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</i>
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	<i>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</i>
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

ALLEGATO D

16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 11	scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17	<i>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</i>
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 03	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05	terra, rocce e fanghi di dragaggio
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 08	materiali da costruzione a base di gesso
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19	<i>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</i>
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

ALLEGATO D

19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 03	compost fuori specifica
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190811
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui

ALLEGATO D

	alla voce 19 12 11
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

Per quanto attiene il codice EER 190503 (compost fuori specifica) il limite annuo conferibile ammonta a 10.000 tonnellate e può essere abbancato nel rispetto dei requisiti di cui alla D.G.R. n. 1208/2016.

Per tale codice EER dovrà essere prevista la verifica del parametro IRDP inferiore al limite di 1.000 mg O₂*kgSV⁻¹*h⁻¹.

Per quanto attiene il codice EER 190812 (fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190811), potrà essere smaltito in discarica limitatamente ai quantitativi prodotti dall'impianto di trattamento in situ del percolato e può essere abbancato nel rispetto dei requisiti di cui alla D.G.R. n. 1208/2016.

Per tale codice EER dovrà essere prevista la verifica del parametro IRDP inferiore al limite di 1.000 mg O₂*kgSV⁻¹*h⁻¹.

Codice EER	Descrizione	Prescrizioni Particolari
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	Smaltiti come previsto dall'art. 6 comma 7 lett. a) del DM 27 settembre 2010 come superato dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i (art. 7-sexies)
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	Smaltiti come previsto dall'art. 6 comma 7 lett. b) del DM 27 settembre 2010 come superato dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i. (art. 7-sexies)

Le quantità massime ammissibili espresse in percentuale relative alle macrocategorie “fanghi disidratati (F)” e “rifiuti solidi assimilabili agli urbani (sr)” confezionati in balle, rispetto alla quantità totale complessiva delle macrocategorie smaltite, saranno le seguenti: 30 % fanghi disidratati e 10% “rifiuti solidi assimilabili agli urbani (sr)” confezionati in balle.

I dati relativi a tali rifiuti dovranno essere monitorati trimestralmente e le relative quantità saranno consuntivate su base annua nel report annuale previsto all'Allegato E, per la verifica delle percentuali indicate a progetto.

2.2 DEROGHE DOC E TDS

In conformità a quanto stabilito dalla nota (***) della tabella 5 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 36/03 e Dlgs 121/2020, in fase di caratterizzazione di base di ciascun rifiuto il produttore/detentore sceglie se servirsi del valore del TDS oppure dei valori per i solfati e i cloruri.

Il limite di concentrazione per il parametro DOC non viene applicato ai seguenti codici EER:
 030307 – 030309 – 030310 – 030311- 040220 – 050110 – 070112 – 070212 – 070312 –
 070612 – 070712 -170506 – 190503 – 190802 - 190814 – 190902 – 190903 – 191212 –

ALLEGATO D

191304 – 191306.

Per le altre tipologie di rifiuti si prevede quanto di seguito indicato.

2.3 ALTRE DEROGHE

Nella tabella sottostante sono riportati i valori limite ammessi in deroga sull'eluato, individuati a seguito della valutazione di rischio condotta secondo l'Allegato 7 al D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. mediante il software Leach8.

La concentrazione riscontrata nell'eluato dovrà essere confrontata con i valori indicati nella tabella sottostante.

Concentrazioni limite nell'eluato (da test di cessione condotto con L/S= 10 L/Kg).

Parametro	Valore in Tab. 5 – All. 4 D.Lgs. 36/2003 (mg/L)	Valori limite autorizzati* (mg/L)
Arsenico	0,2	1
Bario	10	50
Cadmio	0,1	0,5
Cromo totale	1	5
Rame	5	25
Mercurio	0,02	0,1
Molibdeno	1	5
Nichel	1	5
Piombo	1	5
Antimonio	0,07	0,35
Selenio	0,05	0,25
Zinco	5	25
Cloruri	2.500	2.500
Fluoruri	15	15
Solfati	5.000	5.000
DOC	100	1.200
TDS	10.000	10.000

* In grassetto i valori in deroga

2.4 ELENCO DEI RIFIUTI AMMESSI AL RECUPERO (R13 – R5) - CODICI EER

a) Il presente provvedimento prevede l'autorizzazione in regime ordinario al recupero di rifiuti non pericolosi nell'ambito dell'attività di smaltimento della discarica.

Si riporta di seguito l'elenco dei codici EER (Elenco Europeo Rifiuti di cui all'Allegato D – Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) autorizzati al recupero.

ALLEGATO D

Elenco dei codici EER	
17	<i>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</i>
17 05	terra, rocce e fanghi di dragaggio
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
19	<i>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</i>
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)

b) I Codici di recupero autorizzati sono:

- **R5** Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- **R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

c) L'attività di recupero in R5 viene autorizzata per il riciclo e il recupero di materiali idonei in sostituzione di materie prime vergini per opere ausiliarie alla costruzione della discarica (arginelli, sottofondi per piste e piazzali interni di scarico, ecc.).

d) Per quanto riguarda l'attività di messa in riserva R13, essa sarà svolta solo su rifiuti per i quali è già stata espletata con esito positivo la procedura di omologa ed è limitata ai casi in cui, per esigenze operative, sia necessario ricorrere ad un preventivo accumulo dei rifiuti da recuperare. L'attività di messa in riserva R13 viene autorizzata qualora le necessità operative siano tali da dover prevedere un preventivo accumulo nel tempo del materiale prima dell'utilizzo in operazione R5. I quantitativi stoccabili sono in relazione alle aree disponibili. I cumuli di materiali in stoccaggio esclusivamente all'interno dell'area di smaltimento rifiuti dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica indicante il tipo di materiale stoccato (Codice EER), l'attività di stoccaggio provvisorio (R13) e l'attività finale a cui sono destinati R5. Il tempo di permanenza del materiale in R13 non dovrà superare 1 anno. Non sono considerati stoccaggi preventivi i cumuli che si rendono necessari tra l'arrivo del rifiuto in discarica e la loro effettiva lavorazione.

e) Le attività sopra descritte saranno svolte integralmente all'interno dell'impianto e del processo di gestione della discarica autorizzato su rifiuti già idonei ad essere recuperati, senza alcuna operazione di trattamento preliminare.

ALLEGATO D

2.5 RIFIUTI PRODOTTI DALLA DISCARICA E SMALTITI DIRETTAMENTE IN SITO

Nell'ambito dell'esercizio della discarica e delle modifiche apportate con il presente progetto di variante conclusiva è prevista la produzione di alcuni rifiuti che potranno essere smaltiti provvedendo alla loro collocazione all'interno delle volumetrie autorizzate. Tale scelta consegue obiettivi di sostenibilità ambientale, in quanto si eviterà di ricorrere al trasporto su gomma fuori sito dei suddetti rifiuti. Per la procedura di omologa ogni rifiuto sarà sottoposto alla sola caratterizzazione di base.

Nello specifico, fatto salve altre necessità analoghe per altri rifiuti che venissero a generarsi, si tratta di quanto segue:

Codice EER	Descrizione	Origine	Quantità stimata t/a
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	Trattasi dei residui derivanti dalla pulizia periodica degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia	5 -10
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190811	Trattasi dei fanghi disidratati derivanti dall'impianto di trattamento del percolato (ITP)	200 – 400
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190813	Trattasi dei fanghi disidratati derivanti dall'impianto di trattamento del percolato (ITP)	200 – 400

Per quanto attiene la verifica di conformità per rifiuti prodotti da impianto di trattamento rifiuti differenziati da RSU, siti in Regione Liguria, da conferire in discarica si deve fare riferimento a quanto previsto alla tabella di pag. 39 del PMC Arpal.

Per la composizione merceologica del rifiuto classificato con codice EER 191212, con particolare riferimento alla Concentrazione di frazione putrescibile, (frazioni putrescibili da cucina, putrescibili da giardino e altre frazioni organiche quali carta cucina, fazzoletti di carta e simili, incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm), la ditta potrà presentare sperimentazione per tale tipologia di determinazione i cui esiti dovranno essere trasmessi all'A.C. e all'Arpal.

Il resto cernita non può superare il 5% del peso totale del campione. Gli esiti delle analisi dovranno essere riportati sul modulo di rilevazione dell'analisi merceologica rifiuto allegato al Documento ARPAL “Aspetti operativi analisi merceologiche” pubblicate sul sito internet <https://www.arpal.liguria.it/homepage/rifiuti/pre-trattamento-discardica.html>.

ALLEGATO D

2.6 CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI

I rifiuti saranno ammessi allo smaltimento (D5) o al processo di recupero (R13-R5) solo se rispetteranno i seguenti criteri di ammissibilità.

MATRICE	CRITERIO	DESCRIZIONE	MODALITA'DI VERIFICA
TAL QUALE	Classificazione del rifiuto	Rifiuto non pericoloso	La documentazione di caratterizzazione di base deve dimostrare la non pericolosità del rifiuto applicando i criteri definiti dalle norme nazionali vigenti.
	Parametri specifici	Sostanza secca > 25% PCB (a) < 10 mg/kg PCDD/PCDF (a) < 0,002 mg/kg Altri inquinanti organici persistenti < ai limiti dell'Allegato IV del Regolamento 2019/1021	La documentazione di caratterizzazione di base deve dimostrare il rispetto dei limiti indicati. (a) <i>Verificati e calcolati con i criteri definiti dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i.</i>
ELUATO	Limiti di concentrazione nell'eluato (b) mg/l	As < 1 Ba < 50 Cd < 0,1 Cr totale < 5 Cu < 25 Hg < 0,1 Mo < 5 Ni < 5 Pb < 5 Sb < 0,35 Se < 0,25 Zn < 25 Cloruri < 2500 (d) Fluoruri < 15 Solfati < 5000 (d) DOC < 1200 (c) TDS < 10000 (d)	La documentazione di caratterizzazione di base e la verifica di conformità devono dimostrare il rispetto dei limiti indicati. (b) <i>La valutazione del rischio (vedasi elaborato di progetto Rel-12 "Valutazione del rischio per sottocategoria" ha dimostrato che le concentrazioni individuate non creano alcun rischio.</i> (c) <i>Il limite di concentrazione per il parametro DOC non viene applicato ai rifiuti afferenti ai seguenti codici EER (essi rientrano tra quelli indicati nella nota (*) della tabella 5 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.): 030307 – 030309 – 030310 – 030311- 040220 – 050110 – 070112 – 070212 – 070312 – 070612 – 070712 -170506 – 190503 – 190802 - 190814 – 190902 – 190903 – 191212 – 191304 – 191306.</i> (d) <i>In conformità a quanto stabilito dalla nota (***) della tabella 5 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., in fase di caratterizzazione di base di ciascun rifiuto il produttore/detentore sceglie se servirsi del valore del TDS oppure dei valori per i solfati e i cloruri.</i>

Per i rifiuti ammessi all'operazione di recupero, verrà verificato che la **composizione merceologica** sia costituita prevalentemente da terra, rocce, sabbia, ghiaia, limo, argilla con una percentuale minoritaria (< 20 %) di metalli, plastica, legno, gomma, ecc. e che il rifiuto soddisfi i criteri di

ALLEGATO D

ammissibilità previsti per i rifiuti ammessi a smaltimento (vedasi tabella sopra riportata).

3 PROCEDURA DI OMOLOGA

3.1 CARATTERIZZAZIONE DI BASE, VERIFICA DI CONFORMITÀ, VERIFICHE IN LOCO

Per l'accettazione in discarica, i rifiuti, ammessi a smaltimento, sono sottoposti a procedura di omologa le cui modalità sono stabilite dal D.Lgs. n. 36/2003 come aggiornato dal D.Lgs. n. 121/20. La procedura di omologa del rifiuto, permette attraverso l'espletamento di tutte le fasi previste, di acquisire tutte le informazioni sulle caratteristiche merceologiche, fisiche, chimiche e organolettiche dei rifiuti, atte a poterne valutare, in modo approfondito, l'effettiva ammissibilità presso la discarica, conformemente ai criteri di scelta precedentemente descritti ed ai criteri imposti dalla normativa e dalle autorizzazioni vigenti.

Ogni rifiuto (ossia per ogni produttore/detentore e per ogni EER) che si intende conferire in discarica viene sottoposto a detta procedura.

La procedura di omologa è descritta dettagliatamente nel Piano di gestione operativa approvato, ma viene riassunta nel seguito.

La discarica è gestita in regime di sottocategoria, pertanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs. 36/03 e s.m.i., i rifiuti ammessi non vengono sottoposti alla verifica della necessità di trattamento preliminare, poichè già conformi, all'origine, ai criteri di ammissibilità previsti per il regime di sottocategoria autorizzato.

In particolare, le tipologie di rifiuti conferiti generalmente appartengono alle seguenti categorie:

- rifiuti speciali costituiti da scarti dei processi produttivi di attività industriali e di bonifica;
- rifiuti speciali provenienti da impianti di trattamento di rifiuti, e costituiti da rifiuti prodotti dal:
 - trattamento di soli rifiuti speciali;
 - trattamento di soli rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
 - trattamento sia di rifiuti speciali che di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

In discarica non vengono conferiti rifiuti derivanti dal residuo della raccolta differenziata (EER 200301 e 200399), pertanto non si applica quanto previsto nell'allegato 8 del D.Lgs. 36/03 come modificato dal D.Lgs. 121/2020.

Tutte le informazioni sul processo produttivo del rifiuto sono fornite dal produttore/detentore nella documentazione di omologa.

Nella seguente tabella sono descritti i controlli effettuati dal Gestore per garantire la corretta gestione dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/03 come modificato dal D.Lgs. 121/2020.

VERIFICA	LUOGO DI VERIFICA	MOMENTO DELLA VERIFICA	DOCUMENTAZIONE	REGISTRAZIONI
Caratterizzazione di base (1)		• Prima del primo conferimento • Ogni 12 mesi per i rifiuti regolarmente prodotti • Ad ogni variazione del processo produttivo	• Scheda descrittiva per l'omologa (2) • Analisi di caratterizzazione • Eventuale documentazione integrativa (autorizzazioni, piani di bonifica, ecc.)	Registrazione della scadenza di omologa in registro dedicato come previsto dal sistema di gestione aziendale
Verifica di conformità	• Presso il produttore/detentore • In discarica	• Prima del primo conferimento • Ogni 12 mesi per i rifiuti regolarmente prodotti • Ad ogni variazione del processo produttivo Non si applica ai rifiuti gestiti a lotti	• Analisi di verifica di conformità	Registrazione della scadenza di omologa in registro dedicato come previsto dal sistema di gestione aziendale
Controllo documentale in accettazione	• In discarica	• Ad ogni conferimento	• Formulario di trasporto • Analisi allegate al formulario • Autorizzazione trasportatore	Registrazione delle informazioni sul gestionale e compilazione del Registro di Carico e Scarico
Verifica visiva del carico	• In discarica	• Ad ogni conferimento • Prima e dopo lo scarico	• Scheda con informazioni sul rifiuto completa di fotografia	Registrazione delle non conformità sulla documentazione del sistema di gestione aziendale
Verifica in loco	• In discarica	• Con modalità e frequenze definite in autorizzazione	• Analisi di verifica in loco	Registrazione dei carichi in sosta per verifica in loco nel registro per la gestione dei box dedicati. Registrazione delle non conformità sulla documentazione del sistema di gestione aziendale. Registrazione delle analisi di verifica sul registro di carico e scarico
Gestione dei carichi respinti	In discarica	Ad ogni carico ritenuto non idoneo per l'ammissibilità in discarica	Formulario di trasporto	Comunicazione del respinto a Regione e Provincia territorialmente competente. Registrazione della non conformità nella documentazione del sistema di gestione aziendale

(1) Al produttore/detentore spetta garantire la correttezza delle informazioni fornite sulla caratterizzazione di base ai sensi dell'art 7-bis comma 5 del Dlgs 36/03 modificato dal D.Lgs. 121/2020; il Gestore conserva i dati sulla caratterizzazione di base per almeno 5 anni.

(2) La scheda di omologa contiene precise indicazioni sulla composizione del rifiuto, sulla capacità di produrre percolato, e sul comportamento del rifiuto anche a lungo termine, oltre a tutte le informazioni riportate nell'ALL 5 del D.Lgs. 36/03 modificato dal D.Lgs. 121/2020.

3.2 CARATTERIZZAZIONE DI BASE

Al produttore spetta garantire la correttezza delle informazioni fornite sulla caratterizzazione di base ai sensi dell'art 7-bis comma 5 del Dlgs 36/03 modificato dal D.Lgs. 121/2020; il Gestore conserva i dati sulla caratterizzazione di base per almeno 5 anni.

L'iter di omologa prevede l'acquisizione della seguente documentazione di riferimento, per identificare in modo univoco il produttore del rifiuto, il luogo e il processo di produzione e le caratteristiche del rifiuto:

- a. documentazione autorizzativa, se trattasi di impianti di trattamento dei rifiuti;
- b. documentazione autorizzativa e tecnica (ad es. piano di caratterizzazione), se trattasi di rifiuti prodotti nell'ambito di operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza;
- c. caratterizzazione di base del rifiuto, redatta su apposito modulo denominato "Scheda descrittiva di caratterizzazione di base del rifiuto"; l'accurata compilazione del suddetto modulo garantisce la raccolta di tutte le informazioni e di tutti i dati necessari, secondo le prescrizioni di legge (D.Lgs. 36/03 e s.m.i.), per la caratterizzazione di base del rifiuto; le informazioni acquisite in questa fase sono adeguatamente dettagliate in quanto riguardano la fonte e l'origine del rifiuto, il processo produttivo di provenienza e le materie prime coinvolte, la composizione del rifiuto, le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del rifiuto, le analisi condotte sul rifiuto, i parametri critici (se pertinenti) per l'ammissibilità in discarica;
- d. certificato di analisi chimica del rifiuto prodotto nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i. e attestante la classificazione del rifiuto e l'ammissibilità dello stesso presso la discarica;
- e. documentazione fotografica rappresentativa del rifiuto oggetto dell'omologa.

I rifiuti saranno ammessi allo smaltimento (D5) solo se rispetteranno i criteri di ammissibilità illustrati nella tabella riportata di seguito.

CARATTERIZZAZIONE DI BASE				
Parametro	Frequenza	Metodo	Valore limite	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
ANALISI SU TAL QUALE				
Analisi di classificazione per rifiuti identificati da voci a specchio (1)	- Prima del primo conferimento - Ogni 12 mesi per rifiuti regolarmente prodotti - Ad ogni modifica del processo produttivo che origina il rifiuto	Metodi di campionamento e analisi conformi al D.Lgs. 152/06 e DD Mite 47/2021	Limiti normativi vigenti per la classificazione del rifiuto non pericoloso	Archiviazione certificati analitici Registrazione dei riferimenti identificativi e della scadenza delle analisi nella documentazione del sistema di gestione aziendale
Concentrazione sostanza secca		Metodi di analisi conformi all’ All 6 Dlgs 36/03 come modificato dal D.Lgs 121/2020.	>25%	
PCB (2)			<10 mg/kg	
Diossine e furani (2)			<0,002mg/kg	
POPs (2)			Limiti di cui all’all. IV del Reg. UE 2019/2021	
ANALISI ELUATO				
Arsenico	- Prima del primo conferimento - Poi annuale - Ripetuta ad ogni modifica del processo produttivo che origina il rifiuto	Metodi di analisi conformi all’ All 6 Dlgs 36/03 come modificato dal D.Lgs 121/2020.	< 1 mg/l	
Bario			< 50 mg/l	
Cadmio			< 0,1 mg/l	
Cromo totale			< 5 mg/l	
Rame			< 25 mg/l	
Mercurio			< 0,1 mg/l	
Molibdeno			< 5 mg/l	
Nichel			< 5 mg/l	
Piombo			< 5 mg/l	
Antimonio			< 0,35 mg/l	
Selenio			< 0,25 mg/l	
Zinco			< 25 mg/l	
Cloruri (3)			< 2.500 mg/l	
Fluoruri			< 15 mg/l	
Solfati (3)			< 5.000 mg/l	
DOC (4)			< 1.200 mg/l	
TSD (3)			< 10.000 mg/l	

- (1) Il produttore/detentore del rifiuto è il responsabile della corretta classificazione del rifiuto
- (2) Parametri di cui alla tab 5 bis paragrafo 2 All. 4 del Dlgs 36/03 modificato dal DLgs 121/2020. Tali parametri sono da ricercarsi in base alle informazioni relative al processo produttivo di provenienza e le materie prime coinvolte, nonché devono rispettare i limiti previsti dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
- (3) In conformità a quanto stabilito dalla nota (***) della tabella 5 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 36/03 e Dlgs 121/2020, in fase di caratterizzazione di base di ciascun rifiuto il produttore/detentore sceglie se servirsi del valore del TDS oppure dei valori per i solfati e i cloruri.
- (4) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non viene applicato ai seguenti codici EER: 030307 – 030309 – 030310 – 030311- 040220 – 050110 – 070112 – 070212 – 070312 – 070612 – 070712 -170506 – 190503 – 190802 - 190814 – 190902 – 190903 – 191212 – 191304 – 191306

3.3 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Per la verifica di conformità, per ogni partita di rifiuto (ossia per ogni produttore e ogni EER), vengono prelevati, tramite laboratori accreditati, presso il luogo di produzione/detenzione del rifiuto o presso la discarica, idonei campioni da sottoporre a controllo analitico.

Per la verifica di conformità vengono determinati i parametri critici identificati dal produttore nella caratterizzazione di base, comprendendo tra essi anche un test di cessione (eluato).

Il rispetto dei limiti fissati dovrà essere accertato mediante analisi eseguite da laboratorio avente sistema di qualità accreditato secondo la norma ISO 17025, verificato da organismo terzo indipendente.

Le convenzioni stipulate con i laboratori di riferimento prevedono che l'esecuzione delle analisi venga effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i.

I dati ottenuti sono valutati unitamente a quelli forniti dalla caratterizzazione di base.

La procedura di omologa del rifiuto, ossia la verifica di ammissibilità dei rifiuti in discarica, può concludersi con esito positivo e con il conseguente rilascio del certificato di omologazione o con esito negativo, con la conseguente constatazione dell'incompatibilità del rifiuto con i criteri di accettazione della discarica.

La documentazione acquisita per la procedura di omologa, unitamente alla documentazione della verifica di conformità è conservata per un periodo di almeno 5 anni.

I criteri di conduzione e valutazione della verifica di conformità sono illustrati nella tabella riportata di seguito.

Per quanto attiene le verifiche di conformità si deve far riferimento anche a quanto previsto dall'allegato E (piano di monitoraggio e controllo Arpal).

Per i rifiuti che non necessitano di verifica di conformità (ossia per i rifiuti gestiti per lotti) l'acquisizione, la consultazione e la lettura critica della documentazione di cui al paragrafo 3.2, consente di verificare l'ammissibilità del rifiuto in discarica.

I rifiuti, che necessitano di verifica di conformità (ossia rifiuti non gestiti per lotti in quanto regolarmente prodotti), sono sottoposti a verifica di conformità secondo le frequenze previste per la caratterizzazione di base.

VERIFICA DI CONFORMITA				
Parametro	Frequenza	Metodo	Valore limite	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
ANALISI SU TAL QUALE				
Analisi dei parametri critici per l'ammissibilità in discarica identificati dal produttore/ detentore in fase di caratterizzazione di base	- Prima del primo conferimento - Ogni 12 mesi per i rifiuti regolarmente generati - Ad ogni modifica del processo produttivo che origina il rifiuto	Metodi di campionamento e analisi conformi ad allegato 6 del DLgs 36/03 e DLgs 121/2020	Limiti normativi vigenti per la classificazione del rifiuto non pericoloso	Archiviazione certificati analitici Registrazione dei riferimenti identificativi e della scadenza delle analisi nella documentazione del sistema di gestione aziendale
Concentrazione sostanza secca		Metodi di analisi conformi all' All 6 Dlgs 36/03 ssmmii	> 25%	
PCB (1)			< 10 mg/kg	
Diossine e furani (1)			< 0,002 mg/kg	
POPs (1)			Limiti di cui all'all. IV del Reg. UE 2019/2021	
ANALISI ELUATO				
Arsenico	- Prima del primo conferimento - Ogni 12 mesi per i rifiuti regolarmente generati - Ad ogni modifica del processo produttivo che origina il rifiuto	Metodi di analisi conformi all' All 6 Dlgs 36/03 ssmmii	< 1 mg/l	
Bario			< 50 mg/l	
Cadmio			< 0,1 mg/l	
Cromo totale			< 5 mg/l	
Rame			< 25 mg/l	
Mercurio			< 0,1 mg/l	
Molibdeno			< 5 mg/l	
Nichel			< 5 mg/l	
Piombo			< 5 mg/l	
Antimonio			< 0,35 mg/l	
Selenio			< 0,25 mg/l	
Zinco			< 25 mg/l	

Cloruri (2)			< 2.500 mg/l	
Fluoruri			< 15 mg/l	
Solfati (2)			< 5.000 mg/l	
DOC (3)			< 1.200 mg/l	
TSD (2)			< 10.000 mg/l	

- (1) Parametri di cui alla tab 5 bis paragrafo 2 All. 4 del Dlgs 36/03 modificato dal DLgs 121/2020. Tali parametri sono da ricercarsi in base alle informazioni relative al processo produttivo di provenienza e le materie prime coinvolte, nonché devono rispettare i limiti previsti dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i..
- (2) In conformità a quanto stabilito dalla nota (***) della tabella 5 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 36/03 e Dlgs 121/2020, in fase di caratterizzazione di base di ciascun rifiuto il produttore/detentore sceglie se servirsi del valore del TDS oppure dei valori per i solfati e i cloruri.
- (3) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non viene applicato ai seguenti codici EER: 030307 – 030309 – 030310 – 030311- 040220 – 050110 – 070112 – 070212 – 070312 – 070612 – 070712 -170506 – 190503 – 190802 - 190814 – 190902 – 190903 – 191212 – 191304 – 191306

3.4 VERIFICA IN LOCO (ART. 11 C. 4 D.LGS 36/03 E S.M.I.)

Le verifiche analitiche per l'ammissione in discarica, ossia caratterizzazione di base e (ove prevista) verifica di conformità, sono integrate dalle verifiche in loco, ossia dal campionamento e dall'analisi effettuati, per ogni produttore e per ogni EER, sui carichi in ingresso, secondo i criteri di scelta casuale riportati nella tabella di seguito riportata.

I carichi in ingresso assoggettati alle suddette operazioni di campionamento e analisi saranno depositati nell'area adibita a stoccaggio tecnico le cui modalità di gestione sono riportate al pertinente paragrafo del Piano di gestione operativa. In tal modo viene assicurato che i conferimenti sottoposti a campionamento periodico o da parte dall'Ente di controllo rimangano confinati e riconoscibili in attesa degli esiti delle analisi. In caso di esito negativo della verifica il rifiuto non potrà essere abbancato e sarà respinto al produttore/detentore.

I campioni prelevati saranno adeguatamente conservati presso la discarica e tenuti a disposizione dell'Autorità territorialmente competente per almeno 2 mesi.

Il rispetto dei limiti fissati sarà accertato mediante analisi eseguite da laboratorio avente sistema di qualità accreditato secondo la norma ISO 17025, verificato da organismo terzo indipendente.

I criteri di conduzione e valutazione della verifica di conformità sono illustrati nella tabella riportata di seguito.

VERIFICA IN LOCO				
CASO	QUANTITA' (t/anno)	FREQUENZA (VL/anno)	MODALITÀ DI ESECUZIONE	ANALISI
Rifiuti regolarmente prodotti	Superiore a 500 e fino a 1.500 t/anno	N° 1 VL su un carico successivo alle prime 500 t	Deposito del carico nel box di stoccaggio tecnico e campionamento a cura di operatori debitamente formati in conformità alla norma UNI 10802	Test di cessione (eluato)
	Superiore a 1.500 e fino a 6.000 t/anno	N° VL = quantità prevista (t/anno)/1.500 Il risultato è arrotondato all'unità più prossima alla prima cifra decimale. I campionamenti e analisi sono effettuati sui carichi successivi alle prime 500 t	Deposito del carico nel box di stoccaggio tecnico e campionamento a cura di operatori debitamente formati in conformità alla norma UNI 10802	Test di cessione (eluato)
	Superiore a 6.000 t/anno	N° 3 VL su carichi successivi alle prime 1.000 ton	Deposito del carico nel box di stoccaggio tecnico e campionamento a cura di operatori debitamente formati in conformità alla norma UNI 10802	Test di cessione (eluato)
Rifiuti non regolarmente prodotti	Superiore a 1.500 e fino a 3.000 t/anno	N° VL = quantità prevista (t/anno)/1.500 Il risultato è arrotondato all'unità più prossima alla prima cifra decimale. I campionamenti e analisi sono effettuati sui carichi successivi alle prime 500 t	Deposito del carico nel box di stoccaggio tecnico e campionamento a cura di operatori debitamente formati in conformità alla norma UNI 10802	Test di cessione (eluato)
	Superiore a 3.000 t/anno	N° 3 VL su carichi successivi alle prime 1.000 ton	Deposito del carico nel box di stoccaggio tecnico e campionamento a cura di operatori debitamente formati in conformità alla norma UNI 10802	Test di cessione (eluato)

ALLEGATO D

Per i flussi non rientranti nelle casistiche della tabella di cui sopra, verrà comunque prelevato un campione con frequenza non superiore a un anno, a cura degli operatori della discarica (debitamente formati) in conformità alla norma UNI 10802.

Tale campione sarà adeguatamente conservato presso la discarica e tenuto a disposizione dell'Autorità territorialmente competente per almeno 2 mesi.

Le modalità di conservazione dei campioni sono oggetto di specifiche istruzioni operative, che prevedono il ricollocamento in discarica dei suddetti campioni, al termine dei 2 mesi.

In caso di carico respinto a seguito di verifica in loco il campione prelevato non sarà conservato per 2 mesi.

3.5 REQUISITI DEI CERTIFICATI ANALITICI

I certificati analitici effettuati ai fini della caratterizzazione di base devono rispettare i seguenti requisiti:

- contenere l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), la denominazione del EER ed eventuale descrizione aggiuntiva, descrizione del rifiuto (stato fisico, colore, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dell'ammissibilità in discarica, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili ai parametri specifici per l'ammissibilità in discarica;
- essere corredati da piano di campionamento e verbale di campionamento, redatti rispettivamente in base alla UNI 14899 e 10802.

Nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica potrà essere sostituita da un'analisi merceologica. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, inclusi i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza.

La procedura di omologa del rifiuto, permette attraverso l'espletamento di tutte le fasi previste, di acquisire tutte le informazioni sulle caratteristiche merceologiche, fisiche, chimiche e organolettiche dei rifiuti, atte a poterne valutare, in modo approfondito, l'effettiva ammissibilità presso la discarica, conformemente ai criteri di scelta precedentemente descritti ed ai criteri imposti dalla normativa e dalle autorizzazioni vigenti.

Tutti i rifiuti (ossia per ogni produttore/detentore e per ogni EER) che si intende conferire in discarica vengono sottoposti a detta procedura.

L'iter di omologazione prevede l'acquisizione della seguente documentazione di riferimento, per identificare in modo univoco il produttore del rifiuto, il luogo e il processo di produzione e le caratteristiche del rifiuto:

ALLEGATO D

- a) documentazione autorizzativa, se trattasi di impianti di trattamento dei rifiuti;
- b) documentazione autorizzativa e tecnica (ad es. piano di caratterizzazione), se trattasi di rifiuti prodotti nell'ambito di operazioni di bonifica;
- c) caratterizzazione di base del rifiuto, redatta su apposito modulo denominato "Scheda per la caratterizzazione di base"; l'accurata compilazione del suddetto modulo garantisce la raccolta di tutte le informazioni e di tutti i dati, necessari, secondo le prescrizioni di legge (D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.), per la caratterizzazione di base del rifiuto; le informazioni acquisite in questa fase sono molto dettagliate in quanto riguardano la fonte e l'origine del rifiuto, il processo produttivo di provenienza e le materie prime coinvolte, la composizione del rifiuto, le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del rifiuto, le analisi condotte sul rifiuto;
- d) certificato di analisi chimica del rifiuto prodotto nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. e attestante la classificazione del rifiuto e l'ammissibilità dello stesso presso la discarica;
- e) documentazione fotografica rappresentativa del rifiuto oggetto dell'omologa.

Al fine del presente capitolo la discarica si avvale di idonei laboratori d'analisi specializzati, indipendenti, di parte terza e opportunamente accreditati.

A tali laboratori è affidata l'attività di campionamento e di analisi finalizzata a verificare la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità in discarica.

Per la verifica di conformità vengono utilizzate una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base, comprendendo tra esse anche un test di cessione (eluato). I dati ottenuti sono valutati unitamente a quelli forniti dalla caratterizzazione di base.

In entrambe le casistiche la procedura di omologa del rifiuto, ossia la verifica di ammissibilità dei rifiuti in discarica può concludersi con esito positivo e con il conseguente rilascio del certificato di omologazione o con esito negativo, con la conseguente constatazione dell'incompatibilità del rifiuto con i criteri di accettazione della discarica.

La documentazione di cui ai punti c), d) ed e), unitamente alla documentazione della verifica di conformità è conservata per un periodo di almeno 5 anni.

Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti vengono eseguite, su ogni conferimento, le seguenti verifiche:

- controllo del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
- controllo della validità della documentazione allegata al formulario di identificazione;
- verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione ai criteri di ammissibilità previsti per la discarica;
- ispezione visiva, prima e dopo lo scarico;
- annotazione sul registro di carico e scarico dell'avvenuto conferimento dei rifiuti secondo le modalità definite dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

ALLEGATO D

- sottoscrizione delle copie del formulario di identificazione secondo le modalità definite dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

In caso di mancata ammissione dei rifiuti in discarica, causata da non conformità riscontrate durante le verifiche in loco o le procedure di ammissione (art. 11 D.lgs. n. 36/03 e s.m.i.), si procede alla tempestiva comunicazione della mancata ammissione agli Enti Competenti di tale fatto, come segue:

- entro il secondo giorno lavorativo successivo alla mancata ammissione, la comunicazione viene inviata alla Regione e Provincia territorialmente competente per il produttore/detentore del rifiuto;
- entro la fine di ogni mese, vengono comunicati alla Regione Liguria e alla Provincia di Savona tutti i conferimenti non ammessi nel mese precedente.

Le verifiche analitiche per l'ammissione in discarica, ossia caratterizzazione di base e (ove prevista) verifica di conformità sono integrate dalle verifiche in loco, ossia dal campionamento e dall'analisi effettuati, per ogni produttore e per ogni EER, sui carichi in ingresso, secondo i criteri di scelta casuale riportati nella tabella seguente.

I carichi in ingresso assoggettati alle suddette operazioni di campionamento e analisi saranno depositati nell'area adibita a stoccaggio tecnico le cui modalità di gestione sono riportate al pertinente paragrafo della relazione del progetto approvato.

3.6 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO (R13 – R5)

I rifiuti afferenti ai Codici EER 170504 – 170508 – 191209 sono costituiti da residui a matrice terrosa, ghiaiosa e sabbiosa. Essi ben si prestano a sostituire materiali naturali di analoga composizione per le operazioni di:

- **copertura provvisoria dei rifiuti:** in questo caso i rifiuti sono recuperati stendendoli, ove necessario, in uno strato di circa 20 - 30 cm a copertura di aree di discarica in coltivazione temporaneamente "a riposo" ossia in quelle aree che per necessità operative e gestionali non vengono interessate per alcuni mesi dal deposito di nuovi rifiuti;
- **realizzazione di sottofondi per piste interne:** in questo caso i rifiuti sono recuperati usandoli come materiali di sottofondo per la realizzazione di piste interne e piazzali interni (punti di scarico) all'area di smaltimento rifiuti, le operazioni di recupero avvengono stendendo tali specifici rifiuti in uno strato di idoneo spessore (mediamente circa 50 cm) che viene a sua volta ricoperto con uno strato di materiale inerte di cava;
- **realizzazione di bordature di coltivazione e simili:** in questo caso i rifiuti sono recuperati usandoli per la realizzazione di bordature (arginelli) necessari alla coltivazione della discarica ossia necessari alla perimetrazione dei rifiuti abbancati o per opere simili

ALLEGATO D

all'interno del corpo della discarica.

Tutti i rifiuti oggetto dell'attività di recupero vengono gestiti e utilizzati all'interno dell'area adibita al deposito dei rifiuti smaltiti e quindi dotata di tutti i presidi ambientali necessari (barriera geologica, impermeabilizzazione, drenaggio e raccolta del percolato).

Le acque piovane che interessano le superfici realizzate con l'uso di tali rifiuti sono intercettate dal sistema di drenaggio e raccolta del percolato e quindi trattate congiuntamente ad esso.

La schematizzazione delle applicazioni in regime di recupero è riportata nella tabella seguente.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Discarica La Filippa di Cairo M.te					
Identificazione rifiuto		Attività di recupero			
Codice EER	Descrizione e caratteristiche del rifiuto	Codice attività	Descrizione attività	Obiettivi e finalità	Quantità complessive di progetto t
170504 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	Terreni e/o rocce provenienti da operazioni di costruzione e demolizione (comprese le operazioni di bonifica)	R13 - R5	Realizzazione di coperture provvisorie dei rifiuti, sottofondi per la realizzazione di piste e piazzali interni all’area di smaltimento rifiuti, argini e bordature di coltivazione all’interno dell’area di smaltimento rifiuti.	Sostituzione di materie prime naturali con il recupero di idonei rifiuti non pericolosi.	90.000 (1)
170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	Ghiaia e sabbia proveniente dalla demolizione, manutenzione, rifacimento di massicciate ferroviarie				
191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	Materiali sabbiosi (sabbia, vetro, terra, inerti, ecc.) selezionati provenienti da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti				
(1) Entro il 31 gennaio di ogni anno saranno comunicate agli Enti preposti le quantità prevedibilmente recuperabili durante l’anno stesso.					

Al fine dell'ammissione all'attività di recupero per ogni rifiuto viene verificata:

- la composizione merceologica che deve essere costituita prevalentemente da terra, rocce, sabbia, ghiaia, limo, argilla con una percentuale minoritaria (< 20 % di metalli, plastica, legno, gomma, ecc.);
- le caratteristiche chimico-fisiche che devono essere conformi ai requisiti già autorizzati per

ALLEGATO D

l'ammissione dei rifiuti non pericolosi in discarica.

Tali verifiche sono eseguite attraverso l'espletamento di specifica procedura di omologa che viene espletata con la disamina della seguente documentazione:

- compilazione di scheda tecnica recupero: è il documento che permette di raccogliere le informazioni fondamentali relative al produttore, al luogo di produzione/detenzione del rifiuto, all'origine del rifiuto, alle sue caratteristiche per valutarne l'ammissibilità all'attività di recupero;
- certificato analitico: è il rapporto di prova emesso dal laboratorio che esegue le analisi chimiche sul rifiuto, finalizzate alla classificazione del rifiuto e alla verifica dei requisiti richiesti (composizione merceologica e test di cessione); tale rapporto di prova deve avere sempre validità non superiore a 12 mesi; in caso di rifiuti non generati regolarmente dalla stesso processo produttivo il rapporto di prova deve riferirsi esclusivamente a un lotto specifico di rifiuti.

Per quanto riguarda l'attività di messa in riserva R13, essa sarà svolta solo su rifiuti per i quali è già stata espletata con esito positivo la procedura di omologa e sarà limitata ai casi in cui, per esigenze operative, sia necessario ricorrere ad un preventivo accumulo dei rifiuti da recuperare.

In tal caso i rifiuti sono stoccati esclusivamente all'interno dell'area di smaltimento rifiuti e posti in cumuli dotati di apposita cartellonistica che ne indica il codice EER, l'operazione di messa in riserva (R13) e l'operazione di recupero (R5) a cui sono destinati.

I rifiuti posti in R13 sono avviati alle attività di recupero pertinente entro un anno dal loro stoccaggio.

Tutti i conferimenti di rifiuti suscettibili di recupero sono accompagnati da apposito Formulario di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti (FIR).

Ogni movimento viene registrato su apposito registro di carico/scarico (c/s) secondo i tempi di legge.

4 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1 TARIFFA

1. Al conferimento delle tipologie di rifiuto, codificate al paragrafo 2, dovrà applicarsi, quale corrispettivo, la tariffa di seguito dettagliata:

- prezzo medio unitario minimo di conferimento (al netto dell'IVA e del "Tributo speciale per i depositi dei rifiuti solidi in discarica" (Legge 549/95): *"omissis"*

Si dà atto che, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003 alla voce "Piano finanziario": *"Con frequenza annuale potrà essere presentata all'ente competente una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni intervenute a seguito di: a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo nei costi di gestione e di costruzione; b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti; c) nuove perizie di variante"*.

4.2 GESTIONE

1. Copia di tutti gli elaborati progettuali relativi alla presente A.I.A. dovranno essere tenuti presso il sito a disposizione dell'autorità di controllo;

2. Le procedure e i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica sono quelle individuati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121/2020 e dal capitolo 2 del presente allegato. Si precisa che ogni rifiuto non deve rientrare tra quelli individuati dal comma 1, art. 6 del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i..

3. Prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in discarica, tutti i rifiuti dovranno essere oggetto di caratterizzazione di base da parte del produttore e, ove necessario, di idonea verifica di conformità da parte del gestore della discarica, ai sensi del D.Lgs 36/2003 e s.m.i., da effettuarsi con frequenza almeno annuale e con le modalità di cui al decreto stesso.

4. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui al D.lgs 36/2003 e s.m.i. Il campionamento per la verifica di conformità sarà effettuato al momento del conferimento in discarica o in alternativa presso il luogo di produzione del rifiuto, a cura di un laboratorio avente i requisiti di cui al D.Lgs 36/2003 e s.m.i.. Le analisi di verifica dei campioni saranno sottoposti a valutazione critica dei risultati e, ove possibile, a comparazione con le risultanze analitiche pregresse. I campioni di rifiuto destinati alle verifiche di cui all'art. 11, comma 3 del D.Lgs 36/2003, dovranno essere analizzati con frequenza almeno annuale. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione delle autorità di controllo, per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dal disposto normativo.

5. L'impianto di discarica dovrà essere gestito in conformità a quanto previsto dagli allegati 1 e 2

ALLEGATO D

del D.Lgs. n. 36/03, in particolare nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale della discarica, la copertura giornaliera dei rifiuti dovrà essere realizzata con materiali e/o rifiuti idonei ad impedire il trasporto eolico dei rifiuti sottostanti. Durante la coltivazione ed il transito dei mezzi di conferimento rifiuti, devono essere adottate idonee misure atte ad evitare l'emissione di polveri, compresa l'irrigazione delle piste di accesso. In particolare i rifiuti che possono dare luogo a dispersione di polveri e/o emanazioni odorose moleste, devono essere ricoperti, quanto prima possibile, con uno strato di materiale adeguato ed adottate specifiche cautele di conduzione nonché idonei sistemi di contenimento atti ad impedire la dispersione stessa;
- tutti i rifiuti devono avere caratteristiche chimico-fisiche tali da non sviluppare gas, vapori pericolosi; non devono arrecare effetti nocivi tali da comportare inquinamento alle matrici ambientali e danno alla salute umana in caso di contatto con altre materie;
- i fronti di avanzamento delle bordature di coltivazione devono essere realizzate mantenendo la pendenza delle scarpate esterne di progetto. Lo spessore degli strati di rifiuti, l'ampiezza dell'abbancamento e l'inclinazione devono rispettare quanto previsto dalle verifiche di stabilità effettuate indicate nel piano di abbancamento;
- Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici e mantenere pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti".
- Per quanto attiene le pendenze delle sponde e delle coperture superficiali, si rimanda alle soluzioni progettuali approvate.
- Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dello strato minerale compattato di fondo delle parti con pendenza superiore a 30° che garantiscano comunque una protezione equivalente potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m.
- la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo i criteri di elevata stabilità, come previsto all'Allegato 2 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. Lo scarico e l'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità. Si dovrà procedere all'interramento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato;
- la viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica;
- i rifiuti identificati dai C.E.E.R. dettagliati nel paragrafo 2.1 del presente allegato, potranno essere conferiti soltanto nel caso in cui i parametri, determinati mediante l'esecuzione di preventiva analisi da effettuarsi sul rifiuto tal quale con metodica e modalità riconosciute dalle leggi vigenti, risultino conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs 36/2003, fatte salve comunque le deroghe concesse per il test di cessione in conformità alla analisi di rischio

ALLEGATO D

approvata;

- per i rifiuti prodotti da processi termici (categoria 10 dell'elenco europeo dei codici C.E.E.R. ad eccezione del codice 10.11.10), per i quali il produttore/detentore può escludere oltre ogni ragionevole dubbio la presenza di diossine e furani, è necessario che la Società acquisisca idonea dichiarazione rilasciata dal produttore/detentore del rifiuto che ne escluda la presenza. La determinazione di diossine e furani dovrà essere effettuata in fase di "caratterizzazione di base" o in fase di "verifica di conformità", ogni qualvolta il produttore/detentore del rifiuto non possa escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, la presenza di dette sostanze. Per i rifiuti prodotti da incenerimento o pirolisi (sottocategoria 19.01 dell'elenco europeo dei codici C.E.R.) è indispensabile prevedere la determinazione di diossine e furani in fase di caratterizzazione del rifiuto o in fase di verifica di conformità;
- ogni carico di rifiuti proveniente da processi di inertizzazione di cui ai codici C.E.E.R. 19.03.05 e 19.03.07 può essere ammesso in discarica solo se accompagnato da una scheda tecnica che riporti il processo produttivo che l'ha originato, l'impianto dove è stato trattato, il processo di trattamento, il lotto di riferimento indicato dall'impianto;
- in caso di rifiuti con codice C.E.E.R. 19.02.03, questi potranno essere conferiti in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari che debbono essere fra quelli autorizzati nella discarica e già conformi ai criteri di ammissibilità della stessa prima della miscelazione;
- per quanto riguarda i rifiuti con codice 15.01.XX, gli stessi potranno essere accettati solo dopo aver valutato che ne è impossibile il recupero;
- non possono essere conferiti in discarica i rifiuti vietati dal D.lgs 36/2003 e s.m.i, salvo i rifiuti non pericolosi provenienti da situazioni di comprovata emergenza a livello provinciale, previa specifica ordinanza, purchè conformi ai criteri di ammissibilità previsti al capitolo 2 del presente allegato;
- il deposito dei rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali (CER 101103), dovrà avvenire in celle appositamente ed esclusivamente dedicate, coltivate per settori e realizzate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti. I rifiuti dovranno essere giornalmente coperti con almeno 20 cm di terra con consistenza plastica e le celle dedicate dovranno essere oggetto di mappatura. Le operazioni di smaltimento dovranno avvenire secondo la procedura gestionale predisposta del D.Lgs 36/2003 e s.m.i e con particolare riferimento alle modalità di copertura e alla definizione d'uso dell'area dopo la chiusura;
- i rifiuti, ove necessario, potranno essere irrorati con opportuni deodorizzanti-igienizzanti al fine di prevenire molestie olfattive;
- dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro. La sicurezza e la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e

ALLEGATO D

la salvaguardia dell'ambiente dovranno essere garantite in ogni fase della gestione;

- al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale della discarica, la ricopertura finale deve essere eseguita subito dopo il raggiungimento degli assestamenti primari ed il rinverdimento subito dopo la chiusura. Le quote riportate nelle tavole relative al progetto di completamento sono già comprensive della copertura;
- per ogni pratica di omologa, la scheda di caratterizzazione del rifiuto deve contenere, oltre a quanto previsto dal proponente nella documentazione progettuale anche l'individuazione dei parametri critici da determinarsi, ove necessario per la verifica di conformità per l'ammissibilità in discarica, ed il certificato di analisi deve avere una validità non superiore a 12 mesi in caso di rifiuti generati dallo stesso processo; in caso di rifiuti non generati regolarmente deve essere rappresentativo del lotto che verrà conferito alla discarica in parola. Le metodiche analitiche utilizzate dovranno essere quelle espressamente indicate dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i. e, dove non indicate dovranno comunque essere riconosciute a livello nazionale od internazionale. Il certificato deve essere completo di timbro e firma di un professionista abilitato all'esecuzione di analisi chimiche.

Tutte le tipologie di coperture operative (giornaliere, provvisorie, definitive) non ancora realizzate nelle parti di invaso coltivate, in coltivazione e da coltivare, così come le opere di ingegneria dovranno essere gestite in conformità al piano di gestione operativa approvato e al D.Lgs 36/2003 come modificato dal D.Lgs 121/2020.

La copertura provvisoria e la copertura definitiva devono realizzarsi con i criteri approvati e in riferimento ai criteri di cui all'allegato 1 del D.Lgs 36/2003.

5 LIVELLI DI GUARDIA

5.1 DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI GUARDIA

Per la definizione dei livelli di guardia si rimanda alla relativa Appendice ____ - "Livelli di guardia", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

6 REPORT PERIODICI

L'azienda dovrà presentare annualmente, entro il 30 Aprile dell'anno solare successivo, alla Provincia di Savona, all'A.R.P.A.L. ed al Comune di Cairo Montenotte, in formato digitale, una relazione contenente gli esiti degli autocontrolli svolti nell'anno precedente corredati altresì dalle seguenti informazioni:

- a) quantità espressa in Kg, per ogni rifiuto identificato dal corrispondente CER, dei rifiuti smaltiti;
- b) quantitativo complessivo, espresso in Kg, dei rifiuti smaltiti;

ALLEGATO D

- c) quantitativi dei rifiuti smaltiti afferenti alle macrocategorie “fanghi disidratati (F)” e “rifiuti solidi assimilabili agli urbani (sr)” e verifica che le relative quantità rispetto alla quantità totale complessiva smaltita siano allineate a quanto indicato a progetto;
- d) quantitativo eventualmente utilizzato espresso in m³ e/o in Kg, per la copertura giornaliera dei rifiuti;
- e) volumetria espressa in m³, ancora disponibile per la coltivazione;
- f) quantitativo, espresso in m³, di percolato prodotto dal corpo discarica ed indicazione del sistema di trattamento e/o smaltimento adottato;
- g) risultati complessivi delle verifiche e dei monitoraggi circa la stabilità del corpo della discarica, come previsto nel piano di monitoraggio;
- h) esposizione e confronto dei dati relativi all'andamento delle condizioni meteorologiche con le fluttuazioni delle piezometrie nei pozzi di monitoraggio, con le quantità del percolato prodotto, con la natura dei rifiuti conferiti e con i parametri del percolato.

Nel periodo post-operativo tale relazione verrà sempre inviata limitatamente agli aspetti relativi ai monitoraggi previsti per la gestione post – operativa integrati con le informazioni circa i monitoraggi della stabilità del corpo discarica.

7 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO

L'ampliamento della discarica avverrà per fasi successive, seguendo lo schema di massima indicato al Paragrafo 2.6 dell'Allegato B.

Le fasi di sbancamento per la riprofilatura del sito dovranno avvenire sotto la direzione ed il controllo del geologo al fine di poter sempre accertare il raggiungimento del substrato in facies non alterata ed escludere la presenza di alterazioni, fatturazioni e stillicidi che possano indicare la presenza di vie preferenziali di circolazione idrica. Eventuali evidenze di circolazione idrica dovranno essere sempre documentate fotograficamente e tempestivamente comunicate al Dipartimento ARPAL di Savona.

7.1 STESA DEL MATERIALE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL FONDO.

Le opere di impermeabilizzazione del fondo (piani e pareti) devono essere condotte in conformità al progetto approvato in recepimento del d.lgs 36/2003 come modificato dal D.Lgs 121/2020.

La stesa dello strato di materiale sul fondo della discarica con spessore almeno pari a 100 cm che garantisca una permeabilità almeno di 10⁻⁷ cm/sec nonché la preparazione del fondo per la stesa del tessuto bentonitico dovrà essere attestata con perizia di tecnico competente abilitato alla professione del geologo/ingegnere.

7.2 MOVIMENTI TERRA E RINATURALIZZAZIONE

Il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione all'esecuzione del movimento terra, la quale viene rilasciata alle seguenti condizioni:

1. L'opera programmata deve essere localizzata come da planimetria, realizzata come da progetto presentato, nonché come descritta nell'apposita relazione tecnica.
2. I movimenti di terreno, per la realizzazione dell'opera, devono essere contenuti nei limiti di quanto strettamente necessario;
3. dovranno essere seguite tutte le indicazioni inerenti l'esecuzione delle opere in argomento, riportate nella Relazione geologico – tecnica allegata al progetto;
4. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, eventualmente in esubero, la cui sistemazione non è stata prevista in progetto, dovrà essere portato a rifiuto in discarica autorizzata o comunque dovrà essere utilizzato e/o destinato in altro sito secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
5. Tutte le scarpate e le superfici nude che eventualmente vengono a formarsi a seguito dei movimenti di terreno devono essere opportunamente profilate in modo tale da assicurare alle stesse un adeguato coefficiente di sicurezza secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, sistemate ed inerbite mediante semina e piantumazione di specie vegetali adatte alla zona, in idoneo periodo dell'anno. La rivegetazione dovrà prevedere l'utilizzo di essenze arbustive ed arboreescenti come previsto dal piano di ripristino ambientale approvato.
6. dovrà essere garantito un controllo geognostico in corso d'opera da parte del geologo incaricato il quale dovrà predisporre, unitamente alla D.L., una **relazione di fine lavori** con la quale si certifichi l'adempimento delle prescrizioni impartite e l'idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell'assetto idrogeologico in cui l'opera è situata;
7. le aree adibite allo smaltimento dei rifiuti saranno allestite e messe in opera per lotti successivi i quali, a loro volta, saranno costituiti da stralci progressivi; ognuno di essi dovrà essere oggetto di idoneo collaudo della posa delle opere di impermeabilizzazione e di drenaggio del percolato, comprensivo della perizia di cui al paragrafo 6.1;
8. le opere di raccolta del percolato esistenti (vasca VS1 e vasca VS2) saranno mantenute e implementate con le nuove vasche (vasca VS3 e VS4) come da progetto approvato, in allineamento alle esigenze connesse con l'avanzamento dei lavori di allestimento delle aree di abbancamento dei rifiuti;
9. Devono essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche idonee a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque;
10. Particolare accuratezza deve essere posta e osservata in seguito nella regimazione delle acque superficiali che devono essere allontanate dalla zona di sedime e convogliate, unitamente a quelle di cui al punto precedente, al più vicino impluvio naturale;

ALLEGATO D

11. la sistemazione finale dell'area dovrà essere coerente con quanto previsto dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i e approvato in sede di CDS e garantire: (i) il mantenimento delle principali linee di crinale, (ii) l'individuazione di aree pertinenti alle cascade presenti nell'ambito, (iii) il mantenimento di un percorso separato sia dall'ambito di cava che da quello della discarica, (iv) il mantenimento della riqualificazione sotto il profilo vegetazionale delle superfici ottenute a fine coltivazione con sistemazione dei versanti senza soluzione di continuità rispetto all'attuale andamento dei versanti limitrofi e con piantumazione di specie arbustive ed arboree coerenti con le tendenze evolutive della vegetazione reale e potenziale delle aree limitrofe;
12. La Filippa S.r.l. sarà comunque tenuta responsabile di ogni inadempimento a quanto sopradescritto e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori predetti possano derivare a persone, animali o cose;
13. L'esecuzione dei lavori in argomento è subordinata al rispetto di tutte le norme di legge vigenti ed all'acquisizione delle autorizzazioni prescritte specie per quanto attiene ai fini urbanistici, ambientali, paesistici e idraulici;
14. L'inosservanza delle sopradescritte prescrizioni comporterà l'immediata sospensione dei lavori e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
15. La Provincia di Savona si riserva di imporre, in corso d'opera ed anche in seguito, tutte le prescrizioni tecniche generali e particolari, nonché l'esecuzione di tutte le opere ritenute necessarie per la stabilità idrogeologica del territorio interessato dall'intervento.

7.3 APPLICAZIONE DEL D. LGS. 121/20 ALLA DISCARICA AUTORIZZATA

Per quanto riguarda la porzione di discarica già autorizzata e in esercizio (Filippa fase 1 e Filippa fase 2) sono stati valutati gli aspetti di immediata applicazione delle indicazioni del D.Lgs. 121/20, rispetto al progetto di riferimento (AIA 2012/6095 del 11.10.2012 e s.m.i) che alle relative opere realizzate.

Le relative valutazioni sono qui di seguito riportate

Controllo delle acque e gestione del percolato:

- l'opera più importante per l'allontanamento delle acque meteoriche è costituita dal canale di gronda posto al perimetro della discarica; esso è stato dimensionato sui massimi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni; tale criterio soddisfa ampiamente quello indicato dal D.Lgs. 121/20;
- nel presente progetto è stato verificato il dimensionamento delle canalizzazioni secondarie costituenti la rete di allontanamento delle acque meteoriche pertinenti le superfici di copertura finale della discarica già autorizzata; la verifica è stata effettuata sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di almeno 10 anni e incrementato di un ulteriore 30

ALLEGATO D

per cento; la verifica ha dato esito positivo e pertanto tali canalizzazioni sono conformi ai criteri di dimensionamento indicati dal D.Lgs. 121/20;

- la documentazione del presente progetto dà atto di quanto sopra (Vedasi REL- 2 Relazione idraulica).

Sistema di copertura finale della discarica:

- la predisposizione del sistema di copertura finale della discarica verrà eseguito secondo le tempistiche indicate dal D.Lgs. 121/20 ossia:
 - inizio lavori di copertura finale dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito di valutazione di eventuali cedimenti del corpo della discarica;
 - completamento dei lavori nei successivi 36 mesi;
- si segnala che sulla base delle evidenze raccolte in campo nel corso dell'ultradecennale attività di esercizio della discarica, il tempo di "due anni dall'ultimo conferimento" risulta ampiamente soddisfare l'esigenza di intraprendere l'attività di copertura finale dopo che i cedimenti secondari dei rifiuti si siano pressochè esauriti;
- rispetto a tale fenomeno i dati raccolti in campo riferiscono che esso tende all'esaurimento in tempi dell'ordine di 6 – 12 mesi. Pertanto, dopo un anno dall'ultimo conferimento potrà essere argomentata dal Gestore (previo studio di approfondimento) l'ipotesi di realizzazione del capping prima dei due anni dalla data dell'ultimo conferimento;
- all'atto della cessazione dei conferimenti di un lotto di discarica dovrà essere valutata la necessità imminente di realizzazione della copertura provvisoria, tenendo conto anche della potenziale produzione di percolato in presenza solo di una copertura giornaliera.

8 GARANZIE FINANZIARIE

Gli importi e le modalità di presentazione delle Garanzie finanziarie da prestare da parte della Società La Filippa S.r.l. ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. e in conformità con il Regolamento di cui alla D.C.P. n. 57/2020 sono indicate nella Appendice 1.

9 SCARICHI IDRICI

9.1 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Lo scarico **SCI** costituito prevalentemente da acque reflue percolanti nel corpo della discarica (percolato), viene convogliato al depuratore C.I.R.A., secondo convenzione di utenza fra le parti. L'intervento di ampliamento prevede l'installazione di un impianto di trattamento (ITP) al fine di migliorare la qualità del refluo (percolato) da inviare al depuratore C.I.R.A.
2. Lo scarico **SCI**, recapitato in pubblica fognatura, deve rispettare le seguenti condizioni, definite nella vigente Convenzione di utenza, sottoscritta con il Gestore del Servizio idrico Integrato:

LIMITI SCARICO ATTUALI		
PARAMETRO	Unità di misura	Limiti scarico
Portata	mc/g	300
Solidi sospesi totali	mg/l	600
BOD ₅	mg/l	4.000
COD	mg/l	10.000
Azoto ammoniacale (NH ₄)	mg/l	1.200
Azoto nitrico (N)	mg/l	60
Azoto nitroso (N)	mg/l	6
Cloruri	mg/l	5.000
Boro	mg/l	72
Ferro	mg/l	8
Tensioattivi totali	mg/l	20
Solfiti	mg/l	6
Solfati	mg/l	3.600
Solfuri	mg/l	90

3. Con l'entrata in esercizio dell'impianto di trattamento del percolato, dovrà essere garantito il rigoroso rispetto del seguente vincolo, quale fattore limitante: Carico di Azoto Totale giornaliero in uscita da ITP minore o uguale di **50 kg/giorno**;
4. Fatto salvo il rispetto della condizione cardine di cui sopra, con l'entrata in esercizio dell'impianto di trattamento del percolato, lo scarico SCI dovrà comunque rispettare le seguenti condizioni, così come definite nella vigente Convenzione di utenza, sottoscritta con il Gestore del Servizio idrico Integrato, della quale, se necessario, si dovrà procedere all'aggiornamento:

ALLEGATO D

IMPIANTO TRATTAMENTO PERCOLATO NUOVI LIMITI ALLO SCARICO		
PARAMETRO	Unità di misura	Limiti scarico
Portata	mc/h	2 – 4,5
Solidi sospesi totali	mg/l	200
BOD ₅	mg/l	1.000
COD	mg/l	4.000
Azoto ammoniacale (NH ₄)	mg/l	500
Azoto nitrico (N)	mg/l	60
Azoto nitroso (N)	mg/l	6
Cloruri	mg/l	5.000
Boro	mg/l	72
Ferro	mg/l	8
Tensioattivi totali	mg/l	20
Solfiti	mg/l	6
Solfati	mg/l	3.600
Solfuri	mg/l	3.600

5. L'impianto di trattamento del percolato e/o le attività di gestione di esso, dovranno essere condotte garantendo che l'intera produzione di percolato sia sottoposta a preventivo processo di trattamento prima del collettamento in rete fognaria, anche in caso di intense precipitazioni pluviometriche.
6. Lo scarico **SCI**, per quanto non riportato nella tabella, dovrà rispettare i limiti per lo scarico in fognatura di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
7. Lo scarico **SCI** è dotato di pozzetto di campionamento, che dovrà sempre essere mantenuto accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/08 .
8. Il monitoraggio dello scarico dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste.
9. Il gestore, sia in gestione operativa che in gestione post operativa, dovrà provvedere al prelievo e all'analisi dei parametri dello scarico **SCI** così come stabiliti nell'Allegato E al presente provvedimento.

ALLEGATO D

9.2 ACQUE DI DILAVAMENTO DI AREE POTENZIALMENTE CONTAMINABILI (ISPN) O NON POTENZIALMENTE CONTAMINABILI (IAMN)

La regimazione e il convogliamento delle acque di drenaggio superficiale è affidato ai seguenti sistemi:

- ✓ **canalizzazioni di gronda** lungo il perimetro della discarica: esse sono dedicate alle acque piovane di ruscellamento provenienti dalle aree a monte del perimetro della discarica;
- ✓ **canalizzazioni superficiali**: sono le acque di scolo delle aree già dotate di copertura semidefinitiva o definitiva; in entrambe i casi trattasi di acque meteoriche che non entrano in contatto con i rifiuti e pertanto dal punto di vista qualitativo sono assimilate alle acque bianche esterne e pertanto verranno gestite come tali;
- ✓ **canalizzazioni e sistemi per le acque piovane di dilavamento**: essi sono dedicati alla gestione delle acque di dilavamento delle aree asfaltate, piazzali impianti e viabilità interna.

I punti di scarico delle acque meteoriche, descritte in Allegato B, sono costituiti da n. 6 camerette di guardia :

IAM 1: raccoglie le acque bianche interne e acque di prima pioggia trattate.

IAM 2 (CAMERETTA DI GUARDIA E): raccoglie le acque meteoriche incidenti sul piazzale impianti (acque di seconda pioggia separate dalle acque di prima pioggia) e acque bianche interne.

POZZETTO IAM 3: raccoglie le acque bianche interne.

POZZETTO IAM 4 (CAMERETTA DI GUARDIA B): raccoglie le acque bianche interne.

POZZETTO IAM 5 (CAMERETTA DI GUARDIA C): raccoglie le acque meteoriche e di ruscellamento a monte della discarica (canale di gronda ramo lato Rio Filippa) e acque bianche interne

POZZETTO IAM 6 (CAMERETTA DI GUARDIA D): raccoglie le acque meteoriche e di ruscellamento a monte della discarica (canale di gronda ramo lato Speziera e Vallone) e acque bianche interne

PUNTO	QUOTA (metri slm)	Coordinata NORD	Coordinata EST
IAM 1	377,7	4917688	439909
IAM 2	372,5	4917636	439719
IAM 3	378,0	4917610	439636
IAM 4 *	404,05	4917688	439420
IAM 5 *	da definire	da definire	da definire
IAM 6 *	da definire	da definire	da definire

I punti segnalati con * sono quelli di cui è prevista la realizzazione nei punti indicativamente ubicati nella tavola 13 le cui coordinate verranno fornite al termine della realizzazione.

ALLEGATO D

1. Tutti gli scarichi delle “acque meteoriche potenzialmente non contaminate” devono essere dotati, almeno di pozzetti di campionamento accessibili in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/08 .
2. I pozzetti di campionamento da dovranno essere costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm. I pozzetti dovranno essere di dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm.
3. La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di regimazione ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri.
4. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi.

10 EMISSIONI IN ATMOSFERA

10.1 EMISSIONI DIFFUSE:

1. il fondo carrabile delle piste interne all'area di abbancamento dovrà essere realizzato con materiale inerte di cava o con idonei aggregati riciclati ; qualora le condizioni meteo-bariche lo rendano necessario (giornate secche e ventose) dovranno essere utilizzati i sistemi di bagnatura presenti (cisterna gommata con irroratori d'acqua);
2. dovrà essere prevista la bagnatura del materiale scavato/movimentato/stoccato in tutte le aree interessate da tali operazioni (area di scarica, area stabilimento di lavorazione dei laterizi, area ex aree di cava)”;
3. i suddetti sistemi di spruzzatura/bagnatura presenti dovranno essere mantenuti costantemente efficienti, ossia in grado di erogare acqua con continuità ed in quantità idonea ad inumidire apprezzabilmente i fondi carrabili e il materiale scavato/movimentato/stoccato, evitando tuttavia, che eccessivi quantitativi d'acqua irrorata possano provocare fenomeni indesiderati di ruscellamento e formazione di pozze;
4. la ditta dovrà prevedere l'impiego , almeno settimanale, di una spazzatrice-aspiratrice su tutte le aree asfaltate;
5. i mezzi in uscita dall'area di abbancamento dovranno passare nella apposita fossa lavagomme e su di essi dovrà comunque essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi sulle ruote. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso dovrà essere rimosso. In particolare i mezzi non dovranno lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo;
6. i mezzi in conferimento alla scarica dovranno avere, fino all'arrivo all'impianto, il cassone coperto con apposito telo o sistema equivalente
7. limitazione della velocità di transito mezzi all'interno dell'area di scarica (max 30 km/h);
8. durante lo scarico dei rifiuti, se le condizioni meteo-bariche lo rendono necessario, dovrà essere attivato il cannone nebulizzatore; la nebulizzazione dovrà essere distribuita in maniera uniforme sull'area da trattare
9. i rifiuti solidi polverulenti suscettibili di trasporto eolico dovranno essere conferiti opportunamente confezionati (es. sacconi tipo big-bags) e dopo lo scarico dovranno essere, in tempi brevi, ricoperti con materiale di adeguata granulometria;
10. le operazioni di scarico e movimentazioni rifiuti non dovranno essere effettuate in caso di condizioni di vento teso (velocità superiore a 30 km/h su media oraria) ovvero dovranno essere prontamente interrotte se già in corso;
11. le prescrizioni, dal punto 1 al punto 10 compresi, dovranno essere rese operative mediante inserimento dei loro contenuti nelle procedure e/o istruzioni operative del Sistema di Gestione Ambientale certificato; tali procedure e/o istruzioni operative dovranno essere distribuite al personale interessato alla loro applicazione.

10.2 QUALITA' DELL'ARIA

1. il monitoraggio della qualità dell'aria dovrà essere eseguito in due punti, perimetrali alla discarica, uno a monte e uno a valle rispetto alla direzione dei venti dominanti e della presenza di insediamenti abitativi; i suddetti campionamenti dovranno essere condotti in contemporanea; qualora non fosse possibile, è opportuno che i campionamenti monte-valle vengano eseguiti in condizione meteo simili
2. il monitoraggio dovrà essere eseguito durante le operazioni di conferimento dei rifiuti in discarica e comunque nelle condizioni di esercizio più gravose
3. la ditta dovrà comunicare, almeno con 15 giorni di anticipo, a Provincia, ARPAL, Comune di Cairo Montenotte, l'inizio del monitoraggio presso la nuova postazione a monte, a seguito della variante
4. la Ditta dovrà prevedere, presso le postazioni di cui al punto 1. precedente, un monitoraggio con cadenza mensile al fine di specificare i seguenti parametri: PM10, acido solfidrico, ammoniacale, mercaptani, metano, COV, fibre di amianto; in gestione post-operativa il suddetto monitoraggio dovrà prevedere una cadenza semestrale; relativamente alla speciazione delle fibre di amianto, in base alle risultanze dei controlli dopo 24 mesi di monitoraggio, il gestore potrà proporre all'A.C. l'eliminazione di suddetto parametro dal PMC

10.3 EMISSIONI CONVOGLIATE

1. il processo di combustione del biogas in torcia dovrà garantire le seguenti condizioni:
 - temperatura $> 850^{\circ}\text{C}$
 - concentrazione di ossigeno $> 3\%$
 - tempo di ritenzione $\geq 0,3 \text{ s}$
 - efficienza minima di combustione $\geq 99\%$ espressa come $\text{CO}_2/(\text{CO}+\text{CO}_2)$
2. Il gestore dovrà rilevare, tramite misura in continuo, ore funzionamento torcia ,tempo di ritenzione, temperatura di combustione,concentrazione di O_2 in camera di combustione, portata di biogas alla torcia
3. la temperatura di combustione, al fine di minimizzare la formazione di NO_x , dovrà essere mantenuta al di sotto dei 1200°C

11 BIOGAS

1. con la realizzazione del nuovo impianto di aspirazione e trattamento (torcia) del biogas, previsto dal progetto di variante, il corpo della discarica dovrà essere mantenuto costantemente in depressione; a tal fine il gestore dovrà provvedere alla regolazione delle valvole asservite ai pozzi di estrazione del biogas in maniera da compensare eventuali squilibri
2. il sistema di captazione e trasporto del biogas dovrà essere gestito in modo da:
 - minimizzare il battente idraulico di condensa/percolato all'interno dei pozzi
 - prevenire intasamenti ed occlusioni dei pozzi e delle linee di adduzione per tutto il

ALLEGATO D

periodo di funzionamento previsto

- sopportare i carichi previsti
3. il gestore dovrà adottare idonee soluzioni tecniche e/o operative al fine di garantire l'efficienza del sistema di drenaggio del biogas evitando la formazione di accumuli di condensa in particolare nelle tubazioni disposte orizzontalmente rispetto agli abbancamenti; l'eventuale acqua di condensa potrà essere gestita unitamente al percolato di discarica;
 4. il sistema di estrazione del biogas, eventualmente danneggiato in maniera irreparabile a seguito del naturale assestamento della massa di rifiuti depositati, dovrà essere immediatamente sostituito
 5. il gestore dovrà, una volta avviato l'impianto di combustione (torcia) con l'allaccio al sistema di collettamento del biogas, provvedere ad un monitoraggio a monte del sistema di trattamento del biogas al fine della speciazione dei seguenti parametri metano, O₂, CO₂, H₂S; la frequenza dell'autocontrollo dovrà essere mensile in gestione operativa e semestrale in gestione post-operativa; il suddetto monitoraggio dovrà essere svolto attraverso il campionamento effettuato da un apposito bocchello situato a monte dell'ingresso del biogas al sistema di trattamento.
 6. a monte del sistema di trattamento del biogas dovranno essere inoltre previste, con le frequenze di cui al punto 5. precedente, le misure di flusso e depressione applicata
 7. il gestore dovrà provvedere a controlli sui pozzi di estrazione del biogas, con la relativa frequenza, come indicato nel PMC
 8. il gestore dovrà prevedere alla caratterizzazione quantitativa del gas di discarica mediante contatore volumetrico di idonea sensibilità (che valuti almeno il metro cubo)
 9. il gestore dovrà, una volta avviato l'impianto di combustione (torcia) con l'allaccio al sistema di collettamento del biogas, provvedere ai controlli sui pozzi di estrazione del biogas secondo le modalità riportate nel PMC
 10. il gestore dovrà provvedere alla verifica dell'eventuale presenza di gas di discarica nel suolo e sottosuolo attraverso un monitoraggio periodico dei gas interstiziali nei pozzi spia posti al perimetro della discarica; i parametri da monitorare e le relative frequenze di monitoraggio sono quelle indicate nel PMC
 11. nelle aree con copertura definitiva e nelle aree con copertura provvisoria che non siano interessate dal conferimento di rifiuti per almeno 12 mesi, con frequenza trimestrale il gestore dovrà eseguire un monitoraggio della concentrazione di metano in prossimità della superficie della discarica, con le modalità riportate nel PMC; qualora il monitoraggio rilevi valori di concentrazione di metano superiori a 100 ppmv immediatamente sopra la superficie della copertura e 1000 ppmv vicino ad elementi quali pozzi del biogas, piezometri, il gestore dovrà indagare le cause di tale situazione, ed eventualmente procedere con azioni di ripristino locali, oppure modificando la regolazione dell'impianto di aspirazione del biogas
 12. il gestore dovrà valutare l'opportunità, in caso di portate ridotte per cui la combustione in torcia non risultasse tecnicamente sostenibile, di trattare il biogas residuo mediante impiego di biofiltro.
 13. lo scarico dei dati dalla centralina meteo dovrà avvenire su supporto informatico; la Ditta dovrà archiviare i dati acquisiti in un formato non editabile. Tali dati dovranno essere

ALLEGATO D

mantenuti, per almeno 1 anno, e resi disponibili a chiunque abbia titolo a svolgere controlli in materia ambientale

14. le caratteristiche tecniche e le precisioni minime richieste per l'anemometro e il gonioanemometro asserviti alla centralina meteo dovranno essere le seguenti:

	Sensore	Campo di misura	Precisione	Temperatura di esercizio
Direzione del vento	gonioanemometro	0 - 360°	$\leq 3^\circ$	-30°C - +60°C
Velocità del vento	anemometro	1 - 50 m/s	$\pm 0,5$ m/s se ≤ 10 m/s e $\pm 3\%$ del f.s. se > 10 m/s	-30°C - +60°C

12 RUMORE

- il posizionamento del fonometro, per le misure all'esterno (verifica limiti assoluti di immissione), deve rispettare quanto prescritto dal par.6 Allegato B del DM 16/03/1998;
- il posizionamento del fonometro, per le misure all'interno di insediamenti abitativi (verifica limiti differenziali di immissione), deve rispettare quanto prescritto dal par.5 Allegato B DM 16/03/1998;
- il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento, con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste;
- gli esiti di ogni rilievo fonometrico dovranno essere riportati nelle apposite schede di misura approvate con D.D. Regione Liguria 18/2000; tali schede dovranno essere correlate da: time history, analisi di spettro, livelli percentili (L1, L10, L50, L90, L95, L99);
- i risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere inoltre corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326:2009, dalle altre norme tecniche vigenti e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
- tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente;
- i motori delle macchine operatrici, utilizzate per le opere di movimentazione dei rifiuti e del movimento terra, dovranno essere mantenuti accesi solo per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni
- qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all'Allegato E, facciano riscontrare superamenti di limiti previsti dal DPCM 14/11/1997, l'Azienda dovrà

ALLEGATO D

tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/2017 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 152/2006; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dal suddetto DPCM;

9. in caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in base all'entità delle risultanze espresse, la Provincia di Savona porrà in atto le azioni di competenza.

13 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC

1. Il gestore dovrà presentare ad A.C e Arpal, entro 60 giorni dalla ricezione della presente autorizzazione, un cronoprogramma dettagliato circa l'adeguamento del presente allegato e di quanto previsto al PMC corredato eventualmente da un aggiornamento esecutivo delle tavole grafiche progettuali riportanti le aree di adeguamento delle coperture e delle opere di ingegneria. Nel periodo transitorio da assentire da parte dell'A.C. potrà essere rispettato ancora quanto previsto agli allegati D ed E del P.D. n. 6095 del 11/10/2012 e s.m.i.
2. Il gestore trasmetterà annualmente, entro il mese di Gennaio, alla Provincia di Savona, Comune di Cairo Montenotte ed all'ARPAL. il calendario degli autocontrolli previsti nell'Allegato E al presente provvedimento e, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo, darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi.
3. Il gestore dovrà conservare presso gli uffici di scarica, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino:
 - sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo, e/o equalizzazione – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione;
 - aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti;
 - punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione;

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.
4. Il Gestore deve assumere le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, affinché non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili.
5. Il Gestore deve assumere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le

ALLEGATO D

conseguenze.

6. Il Gestore dovrà sottoporre a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali; i rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
7. Il Gestore dovrà garantire la custodia continuativa dell'impianto, eventualmente anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità.
8. Il Gestore, al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, sia per prelevare campioni che per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.
9. Il Gestore dovrà conservare presso gli uffici di discarica, per essere resi immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, i documenti e i piani predisposti nel corso del procedimento e approvati tra cui:
 - Relazione tecnica generale (Rif. Reltegen Rel 1 Rev. 1 – Giugno 2022) nella quale vengono indicate le modalità di abbancamento rifiuti di progetto di cui al punto 2.10 dell'allegato 1 del D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
 - Piano di gestione operativa (rif. PGO Rel. 7 Rev. 2 –Marzo 2022);
 - Piano di gestione post operativa (rif. PGPO Rel. 9 Rev. 0 – Luglio 2022);
 - Piano di sorveglianza e controllo (rif. PSC Rel. 10 Rev. 1 – Marzo 2022);
 - Piano di ripristino ambientale del sito e chiusura della discarica (Rif. PRA Rel. 8 Rev. 0 – Luglio 2022);
 - Piano finanziario (Rif. PFIN Rel 11 Rev. 1 – Ottobre 2021).
16. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
17. Qualsiasi variazione del nominativo del rappresentante legale e del responsabile tecnico della Società la Filippa S.r.l. ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia, al Comune di Cairo Montenotte ed all'ARPAL.
18. Il Gestore, in caso di cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento, deve preventivamente darne comunicazione alla Provincia, al comune di Cairo Montenotte ed all'ARPAL. La chiusura della discarica dovrà essere eseguita come previsto dal progetto approvato e da quanto previsto dal D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
19. Il Gestore, a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica ove necessaria, deve adoperarsi per evitare qualsiasi rischio di inquinamento e sarà responsabile ai sensi della vigente legislazione civile e penale, per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre.
20. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di cessazione dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto dovrà essere effettuato in accordo

ALLEGATO D

con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere effettuate previo esame e nullaosta di questo Settore, fermi restando gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia. Questo settore provvederà alla verifica della corretta esecuzione di quanto previsto nel presente punto, al fine di provvedere, se possibile, allo svincolo delle garanzie finanziarie in essere.

21. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e per tutto il periodo di post-chiusura, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.
22. L'autorizzazione ha durata limitata al periodo di validità del presente provvedimento, salvo successivi rinnovi.

13.1 COMUNICAZIONI EX ARTICOLO 29-UNDECIES - INCIDENTI O IMPREVISTI

In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (*rif. articolo 29-undecies - Incidenti o imprevisti*), il Gestore deve informarne immediatamente l'Autorità Competente, il Comune e ARPAL e deve adottare immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

La comunicazione di cui sopra deve contenere:

- la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti,
- le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06),
- la durata,
- matrici ambientali coinvolte
- misure da adottare immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

Entro massimo il giorno successivo all'evento il Gestore deve inviare un'ulteriore comunicazione (per mezzo PEC) che contenga i seguenti elementi:

- la descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto,
- elenco di tutte le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06),
- la durata,
- matrici ambientali coinvolte,
- i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente,
- l'analisi delle cause,
- le misure di emergenza adottate,
- le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta.

I criteri minimi secondo i quali il Gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci

ALLEGATO D

incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i, a seguito di:

- Superamenti dei limiti per le matrici ambientali;
- malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione ecc.)
- danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi;
- incendio;
- esplosione;
- gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;
- interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.);
- rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;
- Eventi naturali.

Alla conclusione dello stato di allarme il Gestore deve redigere e trasmettere, per mezzo sia di mail che PEC, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati e a ARPA territorialmente competente, un rapporto conclusivo, che contenga le seguenti informazioni:

- Nome del Gestore e della società che controlla l'impianto;
- Collocazione territoriale (indirizzo o collocazione geografica);
- Nome dell'impianto e unità di processo sorgente emissione in situazione di emergenza;
- Punto di rilascio (anche mediante georeferenziazione);
- Tipo di evento/superamento del limite (descrizione dettagliata dell'incidente o evento imprevisto);
- Data, ora e durata dell'evento occorso;
- Elenco delle sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);
- Stima della quantità emessa (viene riportata la quantità totale in kg (chilogrammi) delle sostanze emesse. La stima può essere anche basata, nel caso di superamenti del limite, sui dati di monitoraggio e, nel caso di incidente con rilascio di sostanze, su misure di volumi e/o pesi di sostanze contenute in serbatoi, La metodologia di stima dovrà essere descritta all'interno del rapporto.
- Analisi delle cause (Root cause analysis), nella forma più accurata possibile per quanto riguarda la descrizione, che hanno generato il rilascio;
- Azioni intraprese per il contenimento e/o cessazione dell'evento (manovre effettuate per riportare sotto controllo la situazione di emergenza e le iniziative ultimate per ricondurre in sicurezza l'impianto) ed eventuali azioni future da implementare.

Il Gestore, dove già non effettuato nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, dovrà comunque individuare preventivamente tutti gli scenari incidentali dal punto di vista ambientale che metterà a disposizione agli Enti di Controllo nelle fasi ispettive. Tale individuazione dovrà basarsi anche sulle analisi e risultanze dell'implementazione dei sistemi di gestione

ALLEGATO D

ambientale certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS nell'ambito dei quali potrebbero essere stati individuati ulteriori criteri e scenari di incidenti ambientali.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.

14 SPESE A CARICO DEL GESTORE

1. Come stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall'art. 29-decies comma 3 dello stesso decreto sono a carico del Gestore. A seguito di presentazione di fattura di ARPAL, il Gestore dovrà provvedere al versamento delle spese derivanti dall'esecuzione dei controlli di parte pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno, attraverso bonifico bancario a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Ligure. Detti costi verranno quantificati sulla base del tariffario vigente.



Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Autorizzazioni Ambientali

Prot. n.
(citare nella risposta)

Prec. n. 38298/2023

Classifica 10.3.8 - 1/2009

Savona, data del protocollo

Trasmissione VIA PEC

Spett.le

e, p.c.

La Filippa S.r.l.
Strada Ferrere, 19
17014 Cairo Montenotte (SV)
lafilippa@legalmail.it

Regione Liguria
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
Settore Rifiuti
protocollo@pec.regione.liguria.it

Comune di Cairo Montenotte
Piazza della Vittoria, 29
17014 Cairo Montenotte (SV)
protocollo@pec.comunecairo.it

ARPAL
Settore AIA e Grandi Rischi
arpal@pec.arpal.liguria.it

Oggetto: Impianto di discarica “La Filippa” nel Comune di Cairo Montenotte (SV). Presa atto trasformazione societaria di soggetto titolare del PAUR n. 5007 del 09/08/2022.

Con la presente si prende atto di quanto comunicato dalla Vs. Società con nota prot. n. 2023070615MG del 25/07/2023 (agli atti con prot. n. 38928 del 25/07/2023), relativamente alla variazione di ragione sociale di soggetto titolare del PAUR n. 5007 del 09/08/2022 per la discarica “La Filippa”, nel Comune di Cairo Montenotte (SV). In particolare, con atto del Notaio Alberto Clavarino del 25 luglio 2023, Repertorio n. 20558, Raccolta n. 15008, la Società precedentemente denominata La Filippa S.r.l. ha cambiato ragione sociale in **La Filippa S.p.A.**, passando dalla forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata a quella di Società per Azioni, rimanendo invariati tutti gli altri dati della Società (Codice Fiscale, Partita IVA, Sede Legale, ecc.).

Per successive comunicazioni è indispensabile citare il seguente riferimento 10.3.8 – 1/2009.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Gareri
(firmato digitalmente)

DL/SB



Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Autorizzazioni Ambientali

Prot. n.
(citare nella risposta)

Prec. n. 22182/2025

Classifica 10.3.8 - 1/2009

Savona, data del protocollo

Invio tramite Pec

Spett.le

La Filippa S.p.A.
Strada Ferrere, 19
17014 Cairo Montenotte (SV)
lafilippa@legalmail.it

e, p.c.

Regione Liguria
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
Settore Rifiuti
protocollo@pec.regione.liguria.it

Comune di Cairo Montenotte
Piazza della Vittoria, 29
17014 Cairo Montenotte (SV)
protocollo@pec.comunecairo.it

ARPAL
Settore AIA e Grandi Rischi
arpal@pec.arpal.liguria.it

Oggetto: Impianto di discarica “La Filippa” nel Comune di Cairo Montenotte (SV) - PAUR n. 5007 del 09/08/2022. Presa atto aggiornamento visura camerale.

La Vs. Società, con nota prot. n. 2025040469U del 16/04/2025 (agli atti con prot. n. 22182 del 16/04/2025), ha comunicato la modifica delle procedure di gestione delle operazioni di stoccaggio tecnico dei rifiuti posti in attesa di verifica analitica presso i box già autorizzati e predisposti presso la discarica in oggetto.

In particolare, la modifica si renderebbe necessaria per adeguare l'inquadramento amministrativo dell'attività in oggetto e le relative pratiche documentali alla disciplina e modalità operative del RENTRI.

Tale modifica consentirà alla Società di ottemperare all'esecuzione delle verifiche in loco con analisi, secondo il numero e la frequenza previsti dall'autorizzazione in essere, pur in presenza delle nuove disposizioni sul RENTRI.

Dalla disamina effettuata nel parere legale dell'Avv. Pietro Ferraris allegato alla comunicazione, si evidenzia che l'operazione di stoccaggio tecnico dei conferimenti posti in attesa di verifica analitica presso l'apposita area (costituita da 10 box di stoccaggio tecnico) viene qualificata come operazione D15 “*Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)*”.

Di fatto, i rifiuti all'esito di detto processo, o sono abbancati in discarica (in questo caso lo stoccaggio tecnico è propedeutico all'operazione D5) o sono avviati ad altro impianto di smaltimento.

Le suddette nuove procedure di gestione documentale sono dettagliate nel documento allegato alla comunicazione (Allegato 2 "Procedura di gestione dell'attività di stoccaggio tecnico").

La modifica comunicata, non dando luogo ad alcun incremento dei valori soglia previsti per l'attività autorizzata e definiti al punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e non variando le prestazioni ambientali del progetto autorizzato, si configura quale modifica non sostanziale dell'A.I.A. di cui al P.A.U.R. n. 5007/2022.

Con la presente, senza rilevare elementi ostativi:

- si autorizza l'operazione D15 esclusivamente per il processo sopra descritto relativo alla gestione dello stoccaggio tecnico per le verifiche in loco dei rifiuti in ingresso presso l'impianto di discarica "La Filippa" nel Comune di Cairo Montenotte (SV);
- si prende atto di quanto comunicato dalla Società La Filippa S.p.A., in particolare della nuova procedura di gestione dell'attività di stoccaggio tecnico dei rifiuti in ingresso allegata alla comunicazione, fermo restando che la ditta dovrà gestire l'impianto di discarica in località Filippa nel Comune di Cairo Montenotte (SV), secondo tutte le altre prescrizioni indicate nel PAUR n. 5007/2022.

Per successive comunicazioni è indispensabile citare il seguente riferimento 10.3.8 – 1/2009.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Chiara Vacca
(firmato digitalmente)

DL/SB



Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Autorizzazioni Ambientali

Prot. n.
(citare nella risposta)

Prec. n. 22182/2025

Classifica 10.3.8 - 1/2009

Savona, data del protocollo

Invio tramite Pec

Spett.le

La Filippa S.p.A.
Strada Ferrere, 19
17014 Cairo Montenotte (SV)
lafilippa@legalmail.it

e, p.c.

Regione Liguria
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
Settore Rifiuti
protocollo@pec.regione.liguria.it

Comune di Cairo Montenotte
Piazza della Vittoria, 29
17014 Cairo Montenotte (SV)
protocollo@pec.comunecairo.it

ARPAL
Settore AIA e Grandi Rischi
arpal@pec.arpal.liguria.it

Oggetto: Impianto di discarica “La Filippa” nel Comune di Cairo Montenotte (SV) - PAUR n. 5007 del 09/08/2022. Chiarimento presa atto prot. 23820 del 28/04/2025.

Con la presente si chiarisce che l’oggetto della nota trasmessa con prot. n. 23820 del 28/04/2025, per un mero errore materiale, riporta la dicitura “Presa atto aggiornamento visura camerale”, mentre deve essere inteso quale “Presa atto modifica non sostanziale stoccaggio tecnico”.

Per successive comunicazioni è indispensabile citare il seguente riferimento 10.3.8 – 1/2009.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Chiara Vacca
(firmato digitalmente)

SB



Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente

Servizio Autorizzazioni Ambientali

Prot. n.
(citare nella risposta)

Prec. n. 31092/2025

Classifica 10.3.8 - 1/2009

Savona, data del protocollo

Invio tramite Pec

Spett.le

La Filippa S.p.A.
Strada Ferrere, 19
17014 Cairo Montenotte (SV)
lafilippa@legalmail.it

e, p.c.

Regione Liguria
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
Settore Rifiuti
protocollo@pec.regione.liguria.it

Comune di Cairo Montenotte
Piazza della Vittoria, 29
17014 Cairo Montenotte (SV)
protocollo@pec.comunecairo.it

ARPAL
Settore AIA e Grandi Rischi
arpal@pec.arpal.liguria.it

Oggetto: Impianto di discarica “La Filippa” nel Comune di Cairo Montenotte (SV) – P.A.U.R. n. 5007 del 09/08/2022. Presa atto precisazioni indirizzi delle Unità Locali.

Con nota prot. n. 2025060622U del 03/06/2025 (agli atti con prot. n. 31092 del 04/06/2025), la Società La Filippa S.p.a. ha comunicato che, in fase di iscrizione al RENTRI delle due Unità Locali (uffici amministrativi e discarica), ha dovuto necessariamente utilizzare gli indirizzi riportati nella visura camerale.

Tali indirizzi, per la corretta gestione dei registri di carico e scarico, sono pertanto i seguenti:

- UFFICI AMMINISTRATIVI: Strada Ferrere 19 – Cairo Montenotte (SV)
- DISCARICA (complesso IPPC): Strada Ferrere, Località Filippa snc – Cairo Montenotte (SV).

Con la presente si prende atto delle suddette precisazioni, anche con riferimento all'Allegato A dell'A.I.A. di cui al P.A.U.R. n. 5007/2022, che riporta come indirizzo del complesso I.P.P.C. - Strada Ferrere 19 – Loc. Filippa – Cairo Montenotte (SV).

Per successive comunicazioni è indispensabile citare il seguente riferimento 10.3.8 – 1/2009.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Chiara Vacca
(firmato digitalmente)

SB